



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 342/10

di iniziativa del Consigliere D. BATTAGLIA, G. AIETA, F. SERGIO recante:
"Istituzione dell'Ufficio Regionale di Statistica e del sistema statistico regionale"
relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/5/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/5/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	21/05/2018
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 23/05/2018

Testo del Provvedimento

PL 342/10^ pag. 3

Normativa nazionale

D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 pag. 14

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31) pag. 30

Modifiche al sistema penale

D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Art. 26) pag. 51

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Normativa comparata

Regione Lazio - L.R. 30 ottobre 1998, n. 47 pag. 53

Sistema statistico regionale - SSTAR Lazio

Regione Marche - L.R. 29 marzo 1999, n. 6 pag. 60

Norme sull'attività statistica nella Regione Marche

Regione Veneto - L.R. 29 marzo 2002, n. 8 pag. 71

Norme sul sistema statistico regionale.

Documentazione citata

Decreto Dirigente Dipartimento Organizzazione del Personale n. 101324 del 24 luglio 2008 pag. 80

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 342/10^a

Sr. O.
16.05.18
✓



Consiglio Regionale della Calabria

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA.

Proposta di legge

Di iniziativa del Consigliere Regionale:
Battaglia , Aieta e Sergio

Recante

“ISTITUZIONE DELL’UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA E DEL SISTEMA STATISTICO REGIONALE”

Reggio Calabria li 15/05/2018

Il Consigliere Regionale

Domenico Battaglia

Giuseppe Aieta

Franco Sergio

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 22506 del 15/5/2018

Classificazione 2-5

RELAZIONE ILLUSTRATIVA INERENTE LA PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DELL'UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA E DEL SISTEMA STATISTICO REGIONALE)

Il D. Lgs. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e s.m.i., all'art. 5, demanda ad ogni Regione, con propria legge, il compito di istituire l'Ufficio regionale di statistica.

La presente proposta di legge, eliminando il divario che ci separa dalle altre Regioni italiane, che già da diversi anni hanno provveduto ad ottemperare alle prescrizioni del decreto legislativo sopra citato, colma questo vuoto legislativo, prevedendo l'istituzione dell'Ufficio regionale di statistica e disciplinando il Sistema statistico regionale nel suo complesso. La presente proposta di legge prevede, altresì, l'adozione del Programma statistico regionale, quale strumento di programmazione, pianificazione e promozione delle attività volte alla rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici di rilievo regionale e istituisce l'albo regionale degli intervistatori ai quali affidare le rilevazioni statistiche regionali. Nel dettaglio, l'art. 1 specifica gli obiettivi della proposta di legge in oggetto prevedendo l'istituzione dell'Ufficio regionale di statistica, nonché del Sistema statistico regionale (SISTAR) attraverso il quale coordinare tutti gli uffici di statistica appartenenti alle amministrazioni pubbliche, nonché agli enti, organismi pubblici e privati, società di proprietà regionale, università e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che operano sul territorio calabrese. Nello stesso articolo viene, poi, prevista l'adozione del Programma statistico regionale e l'istituzione dell'Albo regionale degli intervistatori.

L'art. 2 individua dettagliatamente i soggetti che compongono il SISTAR, il quale, dunque, riunisce tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, svolgono all'interno del territorio calabrese, attività statistica.

L'art. 3 disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio regionale di statistica, il quale deve svolgere il suo ruolo in piena autonomia. A tale scopo è previsto nella norma che esso non dipenda funzionalmente da alcuna direzione generale della Giunta regionale e del Consiglio regionale. L'Ufficio regionale di statistica dirige il SISTAR e ne coordina l'attività, promuovendo lo scambio dei dati statistici tra i suoi componenti.

L'art. 4 disciplina il SISTAR nel suo complesso. L'articolo illustra, preliminarmente, le finalità del Sistema statistico regionale specificando che esso è preposto ad individuare, rilevare, elaborare, diffondere e archiviare tutti quei dati statistici che consentono, attraverso la loro aggregazione, di rappresentare la realtà sociale ed economica del territorio. Inoltre, il SISTAR si raccorda con il Sistema statistico nazionale al quale fornisce i dati informativi relativi al territorio calabrese previsti nel programma statistico nazionale.

L'art. 5 individua gli organi del SISTAR. Distingue, dunque, tra il Comitato tecnico scientifico del SISTAR e la Commissione statistica regionale. Di ciascun organo, l'articolo specifica le funzioni e la composizione.

L'art. 6 è dedicato al Programma statistico regionale quale strumento di programmazione dell'attività statistica regionale e di raccordo con il programma statistico nazionale.

L'art. 7 disciplina il trattamento dei dati statistici e l'obbligo del segreto statistico. Stabilisce, dunque, che i dati statistici siano tutelati dal segreto statistico e che il loro trattamento debba avvenire esclusivamente nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

L'art. 8 disciplina l'accesso ai dati statistici e specifica che essi possano essere concessi a soggetti pubblici e/o privati e alle persone fisiche per finalità di ricerca e studio, salvo, però, quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 322/1989 e s.m.i.

Successivamente, l'art. 9 riguarda l'obbligo per tutti i soggetti pubblici e privati e per le persone fisiche di fornire i dati statistici. Tale obbligo non si applica ai dati sensibili, il cui trattamento è

subordinato al consenso scritto dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nei limiti e con le finalità di quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'art. 10 prevede che siano comminate delle sanzioni amministrative nell'ipotesi che i soggetti di cui all'art. 9, se richiesti, non adempiano all'obbligo di fornire i dati statistici. E' demandato all'Ufficio regionale di statistica il compito di comminare tali sanzioni, proporzionandole alla gravità dell'inadempienza.

L'art. 11 è dedicato, infine, alla norma finanziaria che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, individuandone la copertura finanziaria, mentre l'art. 12 disciplina l'entrata in vigore del presente testo normativo che viene subordinata alla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge produce un impatto finanziario complessivo pari ad euro 59.600,00 per ciascun esercizio del triennio 2018 - 2020 del bilancio regionale.

In particolare, le disposizioni dalle quali derivano nuovi o maggiori oneri a valere sul bilancio regionale sono l'articolo 3 sull'organizzazione dell'ufficio regionale di statistica e l'articolo 5 sugli organi del SISTAR.

Con riferimento all'articolo 3, gli oneri finanziari possono essere quantificati in euro 50.000 annui, quale limite massimo di spesa concedibile. Tale importo è determinato in base alla media di stime parametriche delle risorse finanziarie stanziata da alcune regioni italiane che con legge regionale hanno disciplinato la materia (ex plurimis, Veneto l.r. 8/2002, Marche l.r. 6/1999, Lazio l.r. 47/1998). La spesa de qua troverà copertura finanziaria mediante le risorse allocate al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.01.08 dello stato di previsione della spesa. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione. Per il personale di cui al comma 3 non sono previsti nuovi oneri finanziari in quanto il personale è già di ruolo presso la Giunta regionale e, pertanto, è retribuito con le risorse già presenti a legislazione vigente nel bilancio regionale 2018 - 2020 sul programma 01.01 dello stato di previsione della spesa.

La norma di cui all'articolo 5 prevede l'istituzione del Comitato tecnico scientifico del SISTAR, formato da 5 membri, e della Commissione statistica regionale, formata da 17 membri. Per i componenti di entrambi gli organismi è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, tenendo conto degli importi relativi ai rimborsi spese riconosciuti al personale non dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n. 10134 del 24 luglio 2008.

Considerato che i suddetti organi hanno sede a Catanzaro e che si riuniscono una volta al mese, e che per i dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta non viene riconosciuto alcun rimborso per trasferta dato che operano *in loco*, fissato un limite massimo di spesa pro capite pari a 80 € a seduta (comprensivo del rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di € 22,26 o del rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive € 44,26, fra primo e secondo pasto; il rimborso dei biglietti della ferrovia urbana, e/o tram, e/o metropolitana, per ogni giorno di trasferta nel limite massimo di due; il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia o altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo

del biglietto di prima classe o equiparato), è possibile stimare una spesa complessiva pari a 9.600 euro (per il Comitato 80 € a seduta x 12 sedute annuali x 5 componenti e per la Commissione 80 € a seduta x 12 sedute annuali x 5 componenti non dirigenti generali della Giunta), che può trovare congrua copertura finanziaria nell'ambito del Programma U.20.03 - Altri fondi, capitolo U0700110101 relativo al "Fondo speciale di parte corrente per i provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.01.08 dello stato di previsione della spesa.

Le altre disposizioni contenute nella presente legge non comportano nuove o maggiori spese per il bilancio. Esse, difatti, hanno natura ordinamentale, come di seguito indicato.

L'art. 1 specifica, infatti, gli obiettivi della proposta di legge in questione prevedendo l'istituzione dell'Ufficio regionale di statistica, nonché del Sistema statistico regionale (SISTAR) attraverso il quale coordinare tutti gli uffici di statistica appartenenti alle amministrazioni pubbliche, nonché agli enti, organismi pubblici e privati, società di proprietà regionale, università e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che operano sul territorio calabrese. Nello stesso articolo viene, poi, prevista l'adozione del Programma statistico regionale e l'istituzione dell'Albo regionale degli intervistatori.

L'art. 2 individua dettagliatamente i soggetti che compongono il SISTAR, il quale, dunque, riunisce tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, svolgono all'interno del territorio calabrese, attività statistica.

L'art. 4 disciplina il SISTAR nel suo complesso. L'articolo illustra, preliminarmente, le finalità del Sistema statistico regionale specificando che esso è preposto ad individuare, rilevare, elaborare, diffondere e archiviare tutti quei dati statistici che consentono, attraverso la loro aggregazione, di rappresentare la realtà sociale ed economica del territorio. Inoltre, il SISTAR si raccorda con il Sistema statistico nazionale al quale fornisce i dati informativi relativi al territorio calabrese previsti nel programma statistico nazionale.

L'art. 6 è dedicato al Programma statistico regionale quale strumento di programmazione dell'attività statistica regionale e di raccordo con il programma statistico nazionale.

L'art. 7 disciplina il trattamento dei dati statistici e l'obbligo del segreto statistico. Stabilisce, dunque, che i dati statistici siano tutelati dal segreto statistico e che il loro trattamento debba avvenire esclusivamente nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

L'art. 8 disciplina l'accesso ai dati statistici e specifica che essi possano essere concessi a soggetti pubblici e/o privati e alle persone fisiche per finalità di ricerca e studio, salvo, però, quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 322/1989.

Successivamente, l'art. 9 riguarda l'obbligo per tutti i soggetti pubblici e privati e per le persone fisiche di fornire i dati statistici. Tale obbligo non si applica ai dati sensibili, il cui trattamento è subordinato al consenso scritto dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nei limiti e con le finalità di quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'art. 10 prevede che siano comminate delle sanzioni amministrative nell'ipotesi che i soggetti di cui all'art. 9, se richiesti, non adempiano all'obbligo di fornire i dati statistici. E' demandato all'Ufficio regionale di statistica il compito di comminare tali sanzioni, proporzionandole alla gravità dell'inadempienza.

L'art. 11 è dedicato, infine, alla norma finanziaria che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, individuandone la copertura finanziaria, mentre l'art. 12 disciplina l'entrata in vigore del presente testo normativo che viene subordinata alla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1- Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia di spesa Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art.3	Ufficio regionale statistica	C	P	50.000,00 euro
Art.5	Consulta e Commissione	C	P	9.600,00 euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Con riferimento all'articolo 3, gli oneri finanziari possono essere quantificati in euro 50.000 annui, quale limite massimo di spesa concedibile. Tale importo è determinato in base alla media di stime parametriche delle risorse finanziarie stanziata da alcune regioni italiane che con legge regionale hanno disciplinato la materia (ex plurimis, Veneto l.r. 8/2002, Marche l.r. 6/1999, Lazio l.r. 47/1998). La spesa da qua troverà copertura finanziaria mediante le risorse allocate al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.01.08 dello stato di previsione della spesa. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

La norma di cui all'articolo 5 prevede l'istituzione del Comitato tecnico scientifico del SISTAR, formato da 5 membri, e della Commissione statistica regionale, formata da 17 membri. Per i componenti di entrambi gli organismi è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, tenendo conto degli importi relativi ai rimborsi spese riconosciuti al personale non dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n.10134 del 24 luglio 2008.

Considerato che i suddetti organi hanno sede a Catanzaro e che si riuniscono una volta al mese, e che per i dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta non viene riconosciuto alcun rimborso per trasferta dato che operano *in loco*, fissato un limite massimo di spesa pro capite pari a 80 € a seduta (comprensivo del rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di € 22,26 o del rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive € 44,26, fra primo e secondo pasto; il rimborso dei biglietti della ferrovia urbana, e/o tram, e/o metropolitana, per ogni giorno di trasferta nel limite massimo di due; il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia o altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato), è possibile stimare una spesa complessiva pari a 9.600 euro (per il Comitato 80 € a seduta x 12 sedute annuali x 5 componenti e per la Commissione 80 € a seduta x 12 sedute annuali x 5 componenti non dirigenti generali della Giunta), che può trovare congrua copertura finanziaria nell'ambito del Programma U.20.03 -

Altri fondi, capitolo U0700110101 relativo al "Fondo speciale di parte corrente per i provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.01.08 dello stato di previsione della spesa.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/ capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Programma U.20.03 - Capitolo U0700110101	59.600,00 €	59.600,00 €	59.600,00 €

PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DELL'UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA E DEL SISTEMA STATISTICO REGIONALE"

ART 1 (OBIETTIVI)

1. La presente legge, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e s.m.i., istituisce l'Ufficio regionale di statistica.
2. Allo scopo di coordinare gli uffici di statistica che operano sul territorio calabrese, la presente legge istituisce anche il Sistema statistico regionale (Sistar).
3. Viene, poi, prevista l'adozione del Programma statistico regionale, quale strumento di programmazione, pianificazione e promozione delle attività volte alla rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati statistici di rilievo regionale. Viene prevista, inoltre, l'istituzione dell'albo regionale degli intervistatori.

ART. 2 (COMPONENTI DEL SISTAR)

1. Il Sistema statistico regionale si compone dei seguenti soggetti:
 - L'Ufficio regionale di statistica;
 - I Settori della Giunta regionale e del Consiglio regionale che svolgono attività statistica relativamente alle materie di competenza;
 - Gli uffici che svolgono attività statistica presso gli enti strumentali ed osservatori della Regione e presso le società le cui quote sono di proprietà regionale o comunque a partecipazione regionale;
 - Gli uffici statistici delle aziende esercenti servizi pubblici nell'ambito del territorio regionale;
 - L'ufficio statistica provinciale della Città metropolitana di Reggio Calabria;

- Gli uffici di statistica delle altre province calabresi, dei Comuni, delle Unioni di Comuni, nonché delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende ospedaliere e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che esercitano la loro attività nel territorio calabrese;
 - Gli uffici di statistica delle università calabresi;
 - Tutti gli altri uffici statistici di enti e organismi pubblici e/o privati che esercitano la loro azione nel territorio regionale.
2. Nell'ambito dei loro settori di competenza e in relazione a specifiche indagini promosse dall'Ufficio regionale di statistica, gli uffici statistici appartenenti al SISTAR trasmettono i dati informativi in loro possesso all'Ufficio regionale di statistica.
3. Le attività di rilevazione, elaborazione, aggregazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli uffici statistici dei componenti del Sistar devono avvenire nel rispetto dell'indirizzo tecnico metodologico elaborato dal Comitato tecnico scientifico del SISTAR di cui all'art. 5 della presente legge.

ART. 3 (ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DELL'UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA)

1. All'Ufficio regionale di statistica, istituito presso la Giunta regionale, è preposto un dirigente avente specifiche competenze in almeno una delle seguenti materie: statistica, matematica, economia, sociologia o materie affini.
2. La Giunta fornisce i locali, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Ufficio.
3. All'Ufficio regionale di statistica viene assegnato il personale di ruolo della Giunta regionale assunto a tempo indeterminato che risulti necessario per l'espletamento delle sue funzioni.
4. L'Ufficio regionale di statistica svolge la sua attività in piena autonomia e non dipende funzionalmente da nessuna direzione generale della Giunta regionale o del Consiglio regionale.
5. L'Ufficio regionale di statistica dirige il SISTAR e ne coordina l'attività, incentivando lo scambio dei dati statistici tra i suoi componenti.
6. L'Ufficio regionale di statistica:
- a) ha il compito di rilevare, elaborare, diffondere e archiviare i dati statistici che interessano il territorio calabrese;
 - b) svolge le attività di ricerca ed elaborazione delle informazioni statistiche promosse dal Consiglio e dalla Giunta regionale e trasmette loro i dati richiesti;
 - c) adempie a quelle attività individuate dall'art. 6 del D. Lgs. 322/1989 e s.m.i. In particolare fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale e promuove lo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi della Regione Calabria;
 - d) elabora il Programma statistico regionale di cui all'art. 6 della presente legge;
 - e) predispone, integra o modifica la modulistica la cui compilazione determina l'acquisizione di dati utilizzabili a fini statistici;
 - f) coordina la sua attività con gli uffici appartenenti al Sistema statistico nazionale, ivi compresi l'Istat e gli uffici statistici delle altre Regioni e con gli organismi competenti in materia statistica che svolgono la loro attività in ambito europeo ed extraeuropeo;
 - g) stabilisce, in conformità a quanto stabilito dall'Istat e dall'Eurostat e previo parere del Comitato tecnico scientifico del SISTAR istituito ai sensi dell'art. 5 della presente legge, le nomenclature e le metodologie alle quali si devono attenere i componenti del sistema statistico regionale nello svolgimento dell'attività statistica;

- h) applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 10 della presente legge comminate nei confronti di coloro che non si attengono all'obbligo di fornire i dati e le notizie necessarie alle rilevazioni statistiche o che forniscono i dati scientemente errati o incompleti, dando comunicazione dell'apertura del procedimento sanzionatorio all'Istat;
- i) predispone l'albo regionale degli intervistatori ai quali affidare le rilevazioni statistiche regionali, da istituire con la presente legge, curandone l'aggiornamento e la gestione. L'iscrizione all'albo, nonché le modalità di svolgimento dell'incarico, l'erogazione dei compensi e la disciplina di dettaglio saranno disciplinati da un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione statistica regionale. I compensi da corrispondere agli intervistatori saranno a carico della Giunta regionale e saranno erogati dall'Ufficio regionale di statistica;
- j) predispone e inoltra, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell'Istat, al Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, un rapporto annuale sull'attività svolta;
- k) cura la formazione e l'aggiornamento del personale che opera all'interno degli uffici statistici che compongono il Sistema regionale di statistica;
- l) cura che i componenti del SISTAR svolgano le attività di rilevazione statistica nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.;
- m) adempie alle attività di segreteria del Comitato e della Commissione di cui all'art. 5 della presente legge.

ART. 4 (SISTAR)

1. Il SISTAR ha come finalità quello di individuare, rilevare, elaborare, diffondere e archiviare tutti quei dati statistici che consentono, attraverso la loro aggregazione, di rappresentare la realtà sociale ed economica del territorio regionale.
2. Il SISTAR fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi relativi al territorio calabrese previsti dal programma statistico nazionale e collabora con le altre amministrazioni regionali, statali, comunitarie ed extracomunitarie per favorirne l'interconnessione, lo studio e l'analisi congiunta. A tal fine promuove l'attività di ricerca con lo scopo di individuare metodologie di analisi dei dati più efficienti.
3. Il SISTAR promuove e contribuisce allo sviluppo della rete informatica regionale quale strumento privilegiato per la rilevazione e l'ottimizzazione dell'indagine statistica.

ART. 5 (ORGANI DEL SISTAR)

1. Sono organi del Sistar:
 - a) Il Comitato tecnico scientifico del SISTAR;
 - b) La Commissione statistica regionale.
2. Il Comitato tecnico scientifico è composto:
 - da un numero minimo di tre esperti in materie statistiche e/o sociali e/o economiche e/o demografiche scelti tra docenti universitari;
 - da un dirigente dell'Istat;
 - dal dirigente dell'Ufficio regionale di statistica;

3. Il Comitato supporta l'Ufficio regionale di statistica per quanto riguarda le nomenclature, la metodologia e le tecniche informatiche da utilizzare per la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici esprimendo pareri in merito al rispetto delle direttive e agli atti di indirizzo espressi dall'Istat in materia di omogeneità delle metodologie.
4. Il Comitato elabora, in particolare, l'indirizzo tecnico metodologico attraverso il quale gli uffici di statistica che compongono il SISTAR svolgono le attività di rilevazione, elaborazione, aggregazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici.
5. Il Comitato fornisce pareri sui criteri interpretativi da applicare nell'analisi ed elaborazione dei dati raccolti dal SISTAR.
6. L'organizzazione e l'attività del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato con delibera della Giunta regionale. Il Comitato rimane in carica per tutta la durata della legislatura.
7. La Commissione statistica regionale è composta:
 - dal dirigente preposto all'Ufficio regionale di statistica;
 - dai dirigenti generali della Giunta regionale o loro delegati, dal Segretario generale del Consiglio regionale o suo delegato e dal dirigente dei flussi informatici del Consiglio regionale;
 - da un rappresentante della Città metropolitana di Reggio Calabria;
 - da un rappresentante dell'ANCI, il cui comune appartenga al territorio calabrese.
8. In Commissione possono essere invitati Sindaci, membri di associazioni calabresi e rappresentanti di enti, società, ed organismi pubblici e privati calabresi per essere ascoltati in ordine a specifiche tematiche. I soggetti invitati partecipano alle sedute della Commissione senza diritto di voto.
9. La Commissione è nominata con delibera della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Prima Commissione consiliare Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale. Rimane in carica per tutta la durata della legislatura. La Commissione adotta il proprio regolamento interno con delibera di Giunta regionale.
10. La Commissione ha il compito principale di individuare le indagini statistiche che possano risultare di interesse della Regione o degli altri componenti del SISTAR. Promuove le indagini previste dal programma statistico nazionale. Esprime il parere sui contenuti del programma statistico regionale di cui all'art. 6 e vigila sulla sua attuazione. Fornisce indicazioni sulle modalità di scambio dei dati statistici tra i componenti del SISTAR e sulla diffusione dei dati. Esprime pareri in ordine alle questioni sulle quali l'Ufficio regionale di statistica chiede che la Commissione compia una valutazione.
11. Le attività di segreteria del Comitato e della Commissione sono svolte dal personale assegnato all'Ufficio regionale di statistica.
12. I membri del Comitato e della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
13. Le riunioni del Comitato e della Commissione si svolgeranno presso la sede della Giunta regionale della Calabria.

ART. 6 (PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE)

1. Il programma statistico regionale è lo strumento di programmazione dell'attività statistica regionale e di raccordo con il programma statistico nazionale. Esso dettaglia le rilevazioni e le

- elaborazioni statistiche da effettuare durante l'anno di competenza e le risorse finanziarie da destinare alle stesse, tenuto conto delle indicazioni fornite dal programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico regionale viene redatto dall'Ufficio regionale di statistica ed il suo contenuto è determinato previo parere dei membri del SISTAR e della Commissione statistica regionale.
 3. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il Programma stabilisce un ordine di priorità delle indagini statistiche oggetto della programmazione regionale.

ART. 7 (TRATTAMENTO DEI DATI STATISTICI E OBBLIGO DEL SEGRETO STATISTICO)

1. I dati statistici oggetto di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione da parte dei soggetti appartenenti al SISTAR sono tutelati dal segreto statistico e il loro trattamento deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. La divulgazione dei dati statistici deve avvenire in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. 322/1989 e s.m.i.

ART. 8 (ACCESSO AI DATI STATISTICI)

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività. Essi possono essere concessi alle Università, alle Società, agli Enti, alle Associazioni e agli Organismi sia pubblici che privati e alle persone fisiche per finalità di ricerca e studio, salvo quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 322/1989 e s.m.i., secondo il quale i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati, comunicati o diffusi se non in forma aggregata.
2. La validazione dei dati statistici raccolti dagli uffici di statistica dei componenti del SISTAR viene effettuata dagli stessi uffici di statistica del SISTAR. Solo a seguito della validazione, i dati acquistano il carattere dell'ufficialità e possono essere comunicati all'esterno e diffusi.

ART. 9 (OBBLIGO DI FORNIRE I DATI STATISTICI)

1. E' fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati e alle persone fisiche di fornire i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico regionale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica ai dati sensibili. L'eventuale trattamento dei dati sensibili può avvenire solo previo consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nei limiti e con le finalità di quanto prescritto dall'art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Ufficio regionale di statistica ha accesso a tutti i dati informativi in possesso dell'amministrazione regionale e degli altri componenti che compongono il SISTAR.

ART. 10 (SANZIONI AMMINISTRATIVE)

1. Nel caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 9 o nel caso siano forniti deliberatamente dati incompleti o errati, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) nel caso di violazioni commesse da persone fisiche, la sanzione minima da applicare sarà pari ad euro 200,00, la sanzione massima sarà pari ad euro 2.000,00;
- b) nel caso di violazioni commesse da amministrazioni pubbliche, enti, organismi e società pubbliche o private, la sanzione amministrativa minima da applicare sarà pari ad euro 500,00 e la sanzione massima da applicare sarà pari ad euro 5.000,00.

2. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avvengono secondo quanto disposto dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza viene effettuato dagli uffici di statistica dei componenti del SISTAR, i quali trasmettono i relativi verbali di accertamento all'Ufficio regionale di statistica che provvederà a comminare le sanzioni amministrative, proporzionandole alla gravità dell'inadempienza. L'Ufficio regionale di statistica comunica all'Istat l'apertura del procedimento sanzionatorio.

ART. 11 (NORMA FINANZIARIA)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di euro 59.600,00 per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, si provvede con le risorse allocate al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020 con prelievo dal fondo speciale di cui al comma 1 e allocazione al Programma U.01.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

ART. 12 (ENTRATA IN VIGORE)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

**D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (1)
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23
agosto 1988, n. 400.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Sistema statistico nazionale

1. Oggetto della disciplina.

1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.

2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

2. Ordinamento del Sistema statistico nazionale.

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

- a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;
- c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
- d) gli uffici di statistica delle province;
- e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;
- f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
- h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (2).

(2) Nell'ambito del sistema statistico nazionale e con i compiti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono stati inseriti: l'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) con D.P.C.M. 12 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1995, n. 251); l'ufficio di statistica dell'Ente poste italiane con D.P.C.M. 3 maggio 1996 (Gazz. Uff. 30 maggio 1996, n. 125); l'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della nutrizione con D.P.C.M. 3 maggio 1996 (Gazz. Uff. 30 maggio 1996, n. 125); l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con D.P.C.M. 9 marzo 2001 (Gazz. Uff. 28 aprile 2001, n. 98); l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) con D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200; gli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., delle Poste italiane S.p.a. e della Fondazione Enasarco con D.P.C.M. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 112); l'ufficio di statistica dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» con D.P.C.M. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 16 maggio 2002, n. 113); l'ufficio di statistica dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) con D.P.C.M. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 17 maggio 2002, n. 114); gli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con D.P.C.M. 28 maggio 2002 (Gazz. Uff. 9 agosto 2002, n. 186); gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (Unioncamere liguri), dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte (Unioncamere Piemonte) e dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto) con D.P.C.M. 14 novembre 2003 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2003, n. 301); l'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con D.P.C.M. 27 maggio 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167); l'ufficio di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia con D.P.C.M. 2 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 14 marzo 2005, n. 60); l'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con D.P.C.M. 26 maggio 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157); l'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'agricoltura (IREPA), con D.P.C.M. 22 settembre 2005 (Gazz. Uff. 21 novembre 2005, n. 271); l'ufficio di statistica dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con D.P.C.M. 30 luglio 2008 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2008, n. 241); gli uffici di statistica del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., con D.P.C.M. 25 novembre 2009 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2010, n. 29); l'ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.a., con D.P.C.M. 18 marzo 2010 (Gazz. Uff. 6 maggio 2010, n. 104); gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna e dell'Isfort S.p.a. - Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti - con D.P.C.M. 18 gennaio 2012 (Gazz. Uff. 16 aprile 2012, n. 89); gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Umbria e dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Toscana, con D.P.C.M. 18 ottobre 2012 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2013, n. 6); l'ufficio di statistica dell'Unione nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), con D.P.C.M. 22 novembre 2012 (Gazz. Uff. 8 gennaio 2013, n. 6); l'ufficio di statistica del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, con D.P.C.M. 9 novembre 2015 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2016, n. 11); gli Uffici di statistica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), con D.P.C.M. 20 aprile 2016 (Gazz. Uff. 4 giugno 2016, n. 129); gli uffici di statistica dell'Agenzia per la coesione territoriale, con D.P.C.M. 7 marzo 2017 (Gazz. Uff. 13 aprile 2017, n. 87); l'ufficio di statistica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, con D.P.C.M. 12 dicembre 2017 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2018, n. 15); l'ufficio di statistica di ANPAL Servizi S.p.a., con D.P.C.M. 14 febbraio 2018 (Gazz. Uff. 30 marzo 2018, n. 75); l'Ufficio di statistica dell'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario - ANVUR, con D.P.C.M. 20 febbraio 2018 (Gazz. Uff. 16 maggio 2018, n. 112).

3. Uffici di statistica.

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le

competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17 (4).

(3) Recante l'istituzione di uffici di statistica nei Comuni con popolazione di centomila o più abitanti.

(4) Per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province vedi la Del. 19 giugno 2008.

4. Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche.

1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.

2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.

3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.

4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, ancorché non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attività statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali (5).

5. [Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148] (6).

(5) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1989, n. 229.

(6) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, con efficacia dalla data prevista dall'art. 16 dello stesso decreto.

5. Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome.

1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.

2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.

6. Compiti degli uffici di statistica.

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

6-bis. Trattamenti di dati personali.

1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.

2. [Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali] (7).

3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.

4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma

3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.

5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.

6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici (8).

(7) Comma abrogato dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

(8) Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. Per la circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale vedi il D.P.C.M. 9 maggio 2001.

7. Obbligo di fornire dati statistici.

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale (9) (10).

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (11).

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

(9) Comma prima sostituito dal comma 74 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi così modificato dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

(10) Vedi, anche, l'art. 44, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Con D.P.R. 2 marzo 1993 (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1993-1995, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 8 agosto 1994 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato l'elenco delle medesime rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1994-1996. Con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1995-1997. Con D.P.R. 22 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1996-1998. Con D.P.R. 4 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O.)

è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1997-1999, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 23 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1998, n. 33) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 1998-2000 che comportano l'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Con D.P.R. 2 giugno 2000 (Gazz. Uff. 3 agosto 2000, n. 180) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002, per le quali, a norma del presente articolo, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste. Con D.P.R. 22 maggio 2001 (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184), corretto con Comunicato 17 settembre 2001 (Gazz. Uff. 17 settembre 2001, n. 216), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2001-2003 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 15 aprile 2002, n. 88), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico 2002-2004 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 3 settembre 2003 (Gazz. Uff. 5 novembre 2003, n. 257) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005, per le quali, ai sensi del presente articolo, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 14 luglio 2004 (Gazz. Uff. 12 agosto 2004, n. 188) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006 che comporta l'obbligo di risposta per i soggetti privati, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 20 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2005-2007 che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con D.P.R. 12 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 30 marzo 2007, n. 75) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2006-2008, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con D.P.R. 17 settembre 2007 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 265), rettificato con Comunicato 13 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2007, n. 289), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2007-2009, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con D.P.R. 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2009, n. 20) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2008-2010, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 30 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 19 marzo 2009, n. 65) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico nazionale 2007-2009, per le quali per l'anno 2008 la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con D.P.R. 9 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 6 aprile 2009, n. 80) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico nazionale 2008-2010, per le quali per l'anno 2009 la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con D.P.R. 15 novembre 2009 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2009, n. 290) e con D.P.R. 31 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 17 marzo 2010, n. 63) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 14 settembre 2011 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2011, n. 242) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 14 settembre 2011 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2011, n. 242) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con D.P.R. 26 settembre 2012 (Gazz. Uff. 15 novembre 2012, n. 267) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 26 settembre 2012 (Gazz. Uff. 15 novembre 2012, n. 267) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2012, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con D.P.R. 19 luglio 2013 (Gazz. Uff. 28 agosto 2013, n. 201) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali, per l'anno 2013, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con D.P.R. 19 luglio 2013 (Gazz. Uff. 28 agosto 2013, n. 201) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

(11) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

8. Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 (12).

(12) Recante modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici (13).

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati (14).

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (15).

(13) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(14) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(15) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

10. Accesso ai dati statistici.

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.

2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.

3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.

4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.

5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.

6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.

7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal

Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

11. Sanzioni amministrative (16).

1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

(16) Per la sospensione delle sanzioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 15-ter, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

12. Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (17).

1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:

a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;

b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;

c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;

d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.

2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere

nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi membri.

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.

6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.

7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

(17) Articolo prima modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto, e dall'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84, e, successivamente, così sostituito dal comma 6 dell'art. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

13. Programma statistico nazionale. (18) (19)

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale (20).

3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.

3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo (21).

3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7 (22).

4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter (23).

4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione (24).

(18) Vedi, anche, l'art. 1, comma 231, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(19) Con D.P.R. 2 aprile 1992 (Gazz. Uff. 10 giugno 1992, n. 135, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1992-1994. Con D.P.C.M. 12 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1993-1995. Con D.P.C.M. 28 marzo 1994 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato il Programma statistico

nazionale per gli anni 1994-1996. Con D.P.C.M. 9 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1995-1997. Con D.P.C.M. 11 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1996-1998. Con D.P.C.M. 21 novembre 1996 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1997-1999. Con Del.CIPE 16 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) e con D.P.C.M. 18 novembre 1997 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 52, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000. Con Del.CIPE 11 novembre 1998 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288) e con D.P.C.M. 18 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 17 aprile 1999, n. 89, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1999-2001. Con D.P.R. 5 luglio 1999 (Gazz. Uff. 19 agosto 1999, n. 194) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 1999-2001. Con Del.CIPE 5 novembre 1999 (Gazz. Uff. 25 novembre 1999, n. 277) e con D.P.C.M. 31 marzo 2000 (Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002. Con Del.CIPE 29 settembre 2000 (Gazz. Uff. 16 novembre 2000, n. 268) e con D.P.C.M. 6 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.), corretto dal D.P.C.M. 12 novembre 2001 (Gazz. Uff. 24 novembre 2001, n. 274), è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003. Con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 97/2001 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3) e con D.P.C.M. 27 dicembre 2001 è stato approvato il programma statistico nazionale 2002-2004. Con Del.CIPE 31 gennaio 2003, n. 6/2003 (Gazz. Uff. 21 maggio 2003, n. 116) e con D.P.C.M. 19 giugno 2003 è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005. Con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 98/2003 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e con D.P.C.M. 23 aprile 2004 è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006. Con Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 5/05 (Gazz. Uff. 11 agosto 2005, n. 186) e con D.P.C.M. 8 settembre 2005 (Gazz. Uff. 24 novembre 2005, n. 274, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2005-2007. Con Del.CIPE 2 dicembre 2005, n. 126/05 (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 124) e con D.P.C.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2006, n. 244, S.O.) è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2006-2008. Con Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 166/2006 (Gazz. Uff. 10 aprile 2007, n. 83, S.O.) e con D.P.C.M. 9 maggio 2007 è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2007-2009. Con Del. 21 dicembre 2007, n. 146/2007 (Gazz. Uff. 13 maggio 2008, n. 111, S.O.) e con D.P.C.M. 6 agosto 2008 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2008, n. 252, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010, aggiornato, per il biennio 2009-2010, con Del. 18 dicembre 2008, n. 118/2008 (Gazz. Uff. 26 marzo 2009, n. 71) e con D.P.C.M. 3 agosto 2009 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2009, n. 238, S.O.) e, per l'anno 2010, con Del. 18 novembre 2010, n. 95/2010 (Gazz. Uff. 3 marzo 2011, n. 51) e con D.P.C.M. 17 maggio 2011 (Gazz. Uff. 30 agosto 2011, n. 201, S.O.). Con Del. 18 novembre 2010, n. 96/2010 (Gazz. Uff. 19 marzo 2011, n. 64) e con D.P.C.M. 31 marzo 2011 (Gazz. Uff. 2 agosto 2011, n. 178, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, aggiornato, per il biennio 2012-2013, con Del. 6 dicembre 2011, n. 92/2011 (Gazz. Uff. 20 marzo 2012, n. 67) e con D.P.C.M. 20 aprile 2012 (Gazz. Uff. 30 luglio 2012, n. 176, S.O.). Con Del. 28 gennaio 2015, n. 13/2015 (Gazz. Uff. 27 maggio 2015, n. 121) e con D.P.R. 24 settembre 2015 (Gazz. Uff. 5 novembre 2015, n. 258, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016, aggiornato, per il biennio 2015-2016, con la medesima Del. n. 13/2015 e con D.P.R. 24 settembre 2015 (Gazz. Uff. 5 novembre 2015, n. 258, S.O.) e, per l'anno 2016, con Del. 23 dicembre 2015, n. 116/2015 (Gazz. Uff. 22 marzo 2016, n. 68) e con D.P.R. 30 agosto 2016 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2016, n. 242). Con Del. 10 luglio 2017, n. 62/2017 (Gazz. Uff. 2 novembre 2017, n. 256) e con D.P.R. 31 gennaio 2018 (Gazz. Uff. 20 marzo 2018, n. 66, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2017/2019.

(20) Comma così modificato dal n. 1) della lett. c) del comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

(21) Comma inserito dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

(22) Comma inserito dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

(23) Comma così modificato dal n. 3) della lett. c) del comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

(24) Comma aggiunto dal comma 72 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 73 dello stesso articolo 3.

Capo II

Organizzazione e funzioni dell'ISTAT

14. Istituto nazionale di statistica.

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926 n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

- b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
 - c) il consiglio;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.
4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

15. Compiti dell'ISTAT.

1. L'ISTAT provvede:

- a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
- b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
- c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
- d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
- e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
- g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
- h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
- l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
- m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
- n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti lo ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

16. Presidente.

1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due

terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza (25).

2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento (26).

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.

4. [Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22 (27)] (28).

5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

(25) Comma così modificato prima dall'art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000, poi dal comma 1 dell'art. 5, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge n. 196/2009, e, infine, dal n. 1) della lett. d) del comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

(26) Comma così modificato dal n. 2) della lett. d) del comma 1 dell'art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

(27) Per l'abrogazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000.

(28) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

17. Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

[1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) da un rappresentante dell'UPI;

e) da un rappresentante dell'Union-camere;

f) da tre rappresentanti dell'ANCI;

g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

h) dal direttore generale dell'ISTAT;

i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati

per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri (29)] (30).

(29) Vedi, anche, il comma 73 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(30) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

18. Consiglio dell'ISTAT.

[1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla la attività dell'Istituto.

2. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;

c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;

d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.

3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.

4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri] (31).

(31) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

19. Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;

b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un dirigente del Ministero del tesoro.

2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.

3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dallo Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.

4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 23, comma 3 (32).

(32) *Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1990, n. 159.*

20. Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT.

1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

21. Direttive e atti di indirizzo.

1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:

- a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
- b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
- c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.

22. Compiti del consiglio.

1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.

2. Spetta al consiglio:

a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzia gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;

b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;

d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;

e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;

f) [di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto (33)] (34).

3. [Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente] (35).

4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro (36).

(33) *Vedi, anche, l'art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000.*

(34) Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

(35) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

(36) Con D.P.C.M. 1° luglio 1996 (Gazz. Uff. 26 luglio 1996, n. 174) è stato approvato il regolamento concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici a persone ed enti pubblici o privati e per la corresponsione dei compensi a consulenti esterni ed ai componenti di commissioni esaminatrici presso l'Istituto nazionale di statistica. Le dotazioni organiche del personale dell'ISTAT sono state, da ultimo rideterminate con D.P.C.M. 31 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 11 aprile 2006, n. 85) e con D.P.C.M. 20 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 15 marzo 2008, n. 64). Per il regolamento di organizzazione dell'ISTAT e per la rideterminazione della dotazione organica vedi ora il D.P.C.M. 28 aprile 2011.

23. Gestione finanziaria.

1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).

2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.

3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.

4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).

5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.

24. Relazione al Parlamento.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.

2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.

25. Abrogazioni di precedenti norme.

1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la legge 16 novembre 1939, n. 1823 (37), la legge 6 agosto 1966, n. 628, la legge 19 dicembre 1969, n. 1025 (38), e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

(37) Recante istituzione di uffici di statistica nei Comuni con popolazione di centomila o più abitanti.

(38) Recante variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

26. Norme transitorie.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.
2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31) (1) (2). **Modifiche al sistema penale**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE (3)

Sezione I Principi generali

Art. 1 (Principio di legalità) (5) **In vigore dal 15 dicembre 1981**

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. (4)

(3) Per la conversione in euro delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative espresse in lire, vedi l'art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 140 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuove motivazioni, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 501 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale) e con ordinanza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 245 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con altra sentenza 6 - 20 luglio 2016, n. 193 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 7 dicembre 2016 - 5 gennaio 2017, n. 2 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2017, n. 2, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)**Art. 2 (Capacità di intendere e di volere)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel *codice penale*, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

**Art. 3 (Elemento soggettivo)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

**Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilità)
In vigore dal 1 gennaio 1999**

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997. (6)

(6) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)**Art. 5 (Concorso di persone)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

**Art. 6 (Solidarietà)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

**Art. 7 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

**Art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative) (9)
In vigore dal 31 gennaio 1986**

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

umentata sino al triplo. (8)

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. (7) (10)

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688*, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. (7)

(7) Comma aggiunto dall'art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 gennaio 1986, n. 11.

(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 13 febbraio 2009, n. 39 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

(9) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995, n. 23 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995 n. 4, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 280 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con altra ordinanza 11 febbraio - 12 marzo 2015, n. 36 (Gazz. Uff. 18 marzo 2015, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, introdotto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 2 - 17 dicembre 2015, n. 270 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2015, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(10) La Corte costituzionale, con altra ordinanza 21 giugno - 12 luglio 2017, n. 171 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni) (11) **In vigore dal 15 gennaio 2000**

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

(11) Articolo inserito dall'art. 94, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

**Art. 9 (Principio di specialità)
In vigore dal 15 gennaio 2000**

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. (13)

Ai fatti puniti dagli *articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283*, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. (12)

(12) Comma così sostituito dall'art. 95, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(13) La Corte costituzionale con ordinanza 12-20 luglio 1995, n. 341 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione.

**Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)
In vigore dal 8 agosto 2009**

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. (14)

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

minimo.

(14) Comma così modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall'art. 3, comma 63, L. 15 luglio 2009, n. 94.

**Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

**Art. 12 (Ambito di applicazione)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Sezione II
Applicazione

**Art. 13 (Atti di accertamento) (15)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

(15) Vedi, anche, l'art. 4, comma 6, L. 3 agosto 2007, n. 123.

Art. 14 (Contestazione e notificazione) (17)
In vigore dal 1 gennaio 2004

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal *codice di procedura civile*, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. (16)

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(16) Comma così modificato dall'art. 174, comma 11, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(17) Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)**Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni) (18)****In vigore dal 15 dicembre 1981**

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'*art. 14* ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'*art. 16* decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'*art. 14*.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'*art. 17* sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi. (19)

(18) L'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi è stato determinato con D.M. 1° agosto 1984, con D.M. 30 giugno 1986, con D.M. 10 luglio 1987, con D.M. 1° settembre 1988, con D.M. 6 giugno 1989, con D.M. 26 maggio 1990, con D.M. 6 agosto 1991, con D.M. 18 giugno 1992, con D.M. 4 novembre 1993, con D.M. 20 dicembre 1994, con D.M. 16 aprile 1996, con D.M. 16 maggio 1997, con D.M. 23 gennaio 1998, con D.M. 17 aprile 2000, con D.M. 13 marzo 2001, con D.M. 4 marzo 2002, con D.M. 31 marzo 2003, con Decreto 27 febbraio 2004, con Decreto 16 marzo 2005, con Decreto 28 febbraio 2006, con D.M. 26 gennaio 2007, con Decreto 7 febbraio 2008, con Decreto 23 dicembre 2008, con Decreto 16 dicembre 2009, con Decreto 15 dicembre 2010, con Decreto 16 dicembre 2011, con Decreto 20 dicembre 2012, con Decreto 18 dicembre 2013, con Decreto 22 dicembre 2014, con Decreto 15 dicembre 2015, con Decreto 7 dicembre 2016 e con Decreto 13 dicembre 2017.

(19) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) (22) (23)**In vigore dal 26 luglio 2008**

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (20) (24)

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. (21)

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

(20) Comma così modificato dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

(21) Comma abrogato dall'art. 231, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con la decorrenza indicata nell'art. 231, comma 1 del predetto D.Lgs. n. 285/1992. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6-bis, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

(23) Vedi, anche, l'art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, l'art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, l'art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, l'art. 19-quater, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, l'art. 1, commi 80, lett. d) e 81, lett. e), L. 13 dicembre 2010, n. 220, l'art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, l'art. 1, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

(24) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

**Art. 17 (Obbligo del rapporto) (25) (30)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. (26)

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. (29)

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. (28)

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'*art. 13* deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del *D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407*, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. (27)

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'*art. 13*, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

(25) A norma dell'art. 1, comma 1, D.M. 28 giugno 2001, il rapporto di cui al presente articolo, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 507/1999, deve essere presentato al dipartimento per l'orientamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della sanità nelle materie relative alla pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie in relazione all'applicazione della sanzione di cui all'art. 201 del R.D. n. 1265/1934; a norma dell'art. 1, comma 1, D.M. 10 maggio 2002, il medesimo rapporto, in materia di concorsi operazioni a premio di cui al titolo I del D.P.R. n. 430/2001, deve essere presentato alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; a norma dell'art. 40, comma 9, L. 28 luglio 2016, n. 154 il rapporto, in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, è presentato all'ufficio regionale competente.

(26) A norma dell'art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172, gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dal presente comma, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 ed al D.M. 15 marzo 2001 del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono le Capitanerie di porto. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252 e i punti 12, 13 e 14, Accordo 16 dicembre 2004.

(27) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

(28) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'art. 6, comma 5, L. 13 agosto 2010, n. 136.

(29) Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.

(30) Vedi, anche, gli articoli 12 e 62, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) (32) (33)**In vigore dal 21 agosto 1999**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'*art. 17* scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'*art. 14*; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla *legge 20 novembre 1982, n. 890*. (31)

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

(31) Comma inserito dall'*art. 10, comma 6, L. 3 agosto 1999, n. 265*.

(32) La Corte costituzionale:

- con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (*Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale*), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;

- con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (*Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale*), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione;

- con ordinanza 6-8 giugno 2005, n. 226 (*Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 24, 1ª Serie speciale*), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 18* sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

- con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 58 (*Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale*), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 18*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;

- con ordinanza 17-20 novembre 2008, n. 380 (*Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale*), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 18* della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

(33) Vedi, anche, l'*art. 39, comma 14-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326*. Per le controversie in materia di lavoro, vedi l'*art. 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124*.

**Art. 19 (Sequestro) (34) (35)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'*art. 18*, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

(34) Sull'applicabilità della procedura prevista dal presente articolo, vedi l'art. 4, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 giugno 2000, n. 221 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie)**In vigore dal 19 dicembre 2010**

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. (37)

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. (36)

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

amministrativa.

(36) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

(37) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

**Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo. (38)

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 371 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

**Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) (44) (47) (48) (49) (50)
(51)
In vigore dal 6 ottobre 2011**

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (39) (52)

[Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. (40)]

[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. (40) (45)]

[Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. (42) (43)]

[Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. (40) (43) (46)]

[Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. (40) (46)]

[L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. (41)]

(39) Comma modificato dall'art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, così sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(40) Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(41) Comma modificato dall'art. 97, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(42) Comma modificato dall'art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(43) La Corte costituzionale, con sentenza 15-22 dicembre 2010, n. 365 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

(44) La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. La stessa Corte, con sentenza 10-18 marzo 2004, n. 98 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione.

(45) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(46) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 391 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, sollevata dal Giudice di pace di Ostia, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(47) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 199 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale) con ordinanza 2-18 luglio 2003, n. 259 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Con altra ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 20 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in relazione agli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 459 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale) e con ordinanza 7-18 marzo 2005, n. 114 (Gazz. Uff. 23 marzo

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

2005, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi su questione già decisa, con ordinanza 12-14 marzo 2003, n. 75 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi e diversi profili di incostituzionalità, con ordinanza 20-30 gennaio 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(48) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(49) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

(50) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 74 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis, sollevata in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

(51) Per le controversie in materia di lavoro, vedi gli artt. 16 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

(52) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 6, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

Art. 22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione) (53) (56) (57)
In vigore dal 6 ottobre 2011

[Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'art. 22 si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) urbanistica ed edilizia;
- d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) di società e di intermediari finanziari;
- g) tributaria e valutaria.
- g-bis) antiriciclaggio. (54)

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (55)

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.]

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

(53) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(54) Lettera aggiunta dall'art. 66, comma 8 (ora art. 72, comma 6), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(55) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 370 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis, terzo comma, inserito dall'articolo 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(56) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 97 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis proposta dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma 2, della stessa legge, proposta dal giudice di pace di Mesagne con l'ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

(57) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 74 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis, sollevata in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

Art. 23 (Giudizio di opposizione) (58) (65) (71) (72)**In vigore dal 6 ottobre 2011**

[Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. (60)

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. (61) (67)

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile. (62)

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. (67)

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. (63) (66)

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. (60)

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. (60)

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. (60)

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. (68)

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. (64) (69) (70)

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. (60)

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione. (59)]

(58) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(59) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; tale modifica si applica alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006.

(60) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(61) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall'art. 56, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(62) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(63) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; tale modifica si applica alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006.

(64) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(65) La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

(66) La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990, n. 534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il Pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 11-18 dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omissso il deposito dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

(67) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(68) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 143 (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

(69) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(70) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-25 marzo 2005, n. 130 (Gazz. Uff. 30 marzo 2005, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo - richiamato dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 15-19 dicembre 2008, n. 427 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

dell'art. 23, comma undicesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.

(71) La Corte costituzionale, con ordinanza 26-28 aprile 2004, n. 130 (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7 - 21 luglio 2010, n. 260 (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione.

(72) Vedi, anche, l'art. 10, comma 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25 (Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

**Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) (73)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

(73) Vedi, anche, l'art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

**Art. 27 (Esecuzione forzata)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'*art. 22*, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'*art. 24*, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'*art. 26*, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. (74)

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

(74) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, sesto comma, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

**Art. 28 (Prescrizione)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del *codice civile*.

**Art. 29 (Devoluzione dei proventi)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla *legge 20 giugno 1935, n. 1349*, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'*art. 17* i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

**Art. 30 (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste,

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

rispettivamente, dalle norme del *testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, e dalle norme della *legge 20 giugno 1935, n. 1349*, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli *artt. 23, 24 e 25*, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

**Art. 31 (Provvedimenti dell'autorità regionale)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'*art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62*.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli *artt. 22 e 23*.

D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Art. 26)
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)
In vigore dal 14 maggio 2011

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis. (37)

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'*articolo 13*;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'*articolo 82, comma 2*;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati

D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Art. 26)

esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'*articolo 111*.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

(37) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2, lett. a), n. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

REGIONE LAZIO**L.R. 30 ottobre 1998, n. 47 (1)****Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 novembre 1998, n. 32.

Art. 1*Finalità.*

1. Con la presente legge la Regione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, disciplina le attività di rilevazione, di elaborazione, di analisi, di gestione, di diffusione e di archiviazione dei dati statistici effettuate, nelle materie di competenza regionale, dalla Regione stessa ovvero da enti ed organismi pubblici operanti nel territorio, al fine di garantire l'omogeneità e la razionalizzazione dei flussi informativi e di concorrere all'attività del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) (2).

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 26 luglio 2002, n. 24.

Art. 2*Sistema statistico regionale.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR Lazio, costituito:

a) dalla apposita struttura statistica regionale facente parte del sistema statistico nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 322 del 1989, con funzioni tecnico-scientifiche e con il compito di coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;

b) dagli uffici statistici od altre unità organizzative, comunque denominate, costituite ai sensi del D.Lgs. n. 322 del 1989, operanti presso:

1) le amministrazioni provinciali del Lazio e la città metropolitana di Roma ove istituita;

2) i comuni del Lazio, in forma singola o associata, e le comunità montane;

3) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio;

4) gli enti dipendenti e le aziende regionali, ivi comprese le aziende sanitarie locali e ospedaliere;

c) da altri enti ed organismi pubblici e/o privati, operanti nel territorio regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di apposita convenzione.

2. La Regione promuove le opportune intese tra i soggetti facenti parte del SISTAR Lazio e del SISTAN per il miglior coordinamento delle rilevazioni di interesse

REGIONE LAZIO
L.R. 30 ottobre 1998, n. 47 (1)

regionale previste nel programma statistico regionale di cui all'articolo 3.

Art. 3

Programma statistico regionale.

1. Il programma statistico regionale determina, sulla base degli obiettivi definiti nei programmi di attività degli enti facenti parte del Sistar Lazio, le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni ed analisi statistiche di interesse regionale da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse, tenuto conto delle disposizioni del programma statistico nazionale.
2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6 (3).
3. Per la predisposizione del programma statistico regionale, la Regione procede alle consultazioni con gli enti del Sistar Lazio e ne acquisisce le proposte. Il programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti annuali sono sottoposti, altresì, al parere della conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 4, comma 8 della L.R. n. 14/1999 (4).

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 26 luglio 2002, n. 24. Il testo originario era così formulato: «2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.».

(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 26 luglio 2002, n. 24.

Art. 4

Compiti del Sistar Lazio.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, le strutture e gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di programmazione del Sistar Lazio e delle direttive del Sistar:
 - a) promuovono e realizzano l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
 - b) contribuiscono alla costituzione ed allo sviluppo di una rete informatica a fini statistici;
 - c) partecipano alla realizzazione e gestione degli archivi statistici del Sistar Lazio.

REGIONE LAZIO
L.R. 30 ottobre 1998, n. 47 (1)

Art. 5

Compiti della Regione nel SISTAR.

1. La Regione, attraverso la struttura statistica a ciò preposta:

a) contribuisce alla promozione ed allo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;

b) predispone il programma statistico regionale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 3, provvedendo agli adempimenti collegati;

c) attua le rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche disposte autonomamente come supporto conoscitivo all'attività di governo sulla base del programma statistico regionale;

d) attua l'indirizzo ed il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del SISTAR Lazio stabilendo, altresì, i criteri organizzativi e le modalità per l'interscambio dei dati, previo parere del comitato tecnico-scientifico e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 e nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 322 del 1989;

e) predispone, in conformità a quanto stabilito dal SISTAN, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale, vincolanti per le strutture e gli enti del SISTAR (5);

f) cura l'elaborazione di indicatori di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa direttamente svolta dalla Regione o delegata agli enti locali, ai sensi della L.R. n. 14/1999 (6);

g) fornisce indicazioni, in collaborazione con gli altri uffici del SISTAR Lazio, per la elaborazione dei dati e delle metodologie nella misurazione dell'economicità delle politiche adottate, operando anche in raccordo con il servizio di controllo interno del nucleo di valutazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25;

h) può svolgere attività di ricerca, su richiesta di enti e organismi pubblici e privati, sempre che vengano dagli stessi assicurati i necessari mezzi finanziari, con le modalità disciplinate da apposite convenzioni;

i) cura le pubblicazioni relative all'attività statistica, sia interna della Regione che del SISTAR Lazio, e fornisce informazioni statistiche richieste da organismi pubblici, privati e da singoli cittadini ai sensi della legislazione vigente;

l) cura e collabora ad attività di formazione e di aggiornamento nelle metodologie statistiche per gli addetti alle attività statistiche e per gli operatori del SISTAR Lazio;

l-bis) promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi sulla base di quanto previsto dal programma statistico regionale, la costituzione degli uffici di statistica presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non vi abbiano ancora provveduto (7);

m) redige una relazione annuale sulle attività svolte dal SISTAR Lazio da inviare alla Giunta regionale e al Consiglio regionale (8).

(5) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 26 luglio 2002, n. 24.

(6) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 26 luglio 2002, n. 24.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 26 luglio 2002, n. 24.

REGIONE LAZIO
L.R. 30 ottobre 1998, n. 47 (1)

(8) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 26 luglio 2002, n. 24.

Art. 6

Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica della Regione.

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica del Sistar Lazio, di seguito denominato comitato.
2. Il comitato è composto da:
 - a) il dirigente della struttura statistica regionale, che lo presiede;
 - b) un rappresentante dell'ISTAT;
 - c) cinque docenti di comprovata esperienza in campo nazionale nelle materie della statistica, economia, matematica, informatica e sociologia.
3. Il comitato è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, e dura in carica tre anni. Gli esperti di cui al comma 2, lettera c), sono individuati nei modi previsti dall'articolo 16, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, e possono essere riconfermati una sola volta. Fino alla costituzione dell'albo di cui alla legge stessa, alla designazione degli esperti provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
4. Il comitato è convocato dal suo presidente, di norma, ogni due mesi. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione regionale e degli altri organismi del Sistar Lazio interessati alle materie in esame, nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.

Art. 7

Compiti del comitato tecnico-scientifico.

1. Il comitato di cui all'articolo 6 provvede a:
 - a) proporre criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e le acquisizioni dei dati e per impostare studi ed analisi nell'ambito dell'attività del Sistar Lazio per armonizzarla con quella del Sistan;
 - b) fornire eventuale assistenza tecnica per le attività delle strutture statistiche e degli enti del Sistar Lazio, anche ai fini del necessario coordinamento;
 - c) esprimere il parere in ordine al programma statistico regionale di cui all'articolo 3;
 - d) formulare indicazioni ed elementi di valutazione al Consiglio e alla Giunta regionale in ordine alla verifica dei risultati dell'attività svolta dalle strutture statistiche e dagli enti del Sistar Lazio, illustrati nella relazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m);
 - e) proporre linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal Sistar Lazio;
 - f) esprimere pareri in ordine ai criteri organizzativi e alle modalità per l'interscambio dei dati tra le strutture e gli enti facenti parte del Sistar Lazio.

REGIONE LAZIO
L.R. 30 ottobre 1998, n. 47 (1)

Art. 8

Prodotti statistici di interesse regionale.

1. I prodotti statistici ufficiali del Sistar Lazio costituiscono patrimonio conoscitivo e principale fonte informativa della Regione.
2. In casi del tutto eccezionali, il Presidente della Giunta regionale può consentire l'utilizzazione, nell'ambito degli enti facenti parte del Sistar Lazio, di dati statistici provvisori. Tali dati non sono considerati ad alcun effetto dati statistici ufficiali e non possono essere diffusi all'esterno.

Art. 9

Segreto statistico.

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e i dati stessi possono essere divulgati nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 322 del 1989.

Art. 10

Obbligo di fornire dati statistici.

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire i dati e le notizie che vengano loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 322 del 1989.

Art. 11

Sanzioni amministrative.

REGIONE LAZIO
L.R. 30 ottobre 1998, n. 47 (1)

1. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi dell'articolo 10, non li forniscono, ovvero li forniscono scientemente errati od incompleti, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie così stabilite:

a) nella misura minima di lire cinquecentomila e massima di lire cinque milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e cinquecentomila e massima di lire quindici milioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dalle strutture e dagli enti facenti parte del Sistar Lazio. Qualora l'ufficio rilevatore non coincida con la struttura statistica regionale, viene redatto apposito verbale di constatazione, da trasmettere alla suddetta struttura. All'emissione del verbale di accertamento, alla notifica all'interessato e alla trasmissione in copia all'ufficio contenzioso della Regione, nonché al comune competente per territorio ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni, provvede la struttura statistica regionale.

Art. 12

Norme finanziarie.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli:

a) capitolo 01403, denominato: "Trasferimenti dallo Stato e dall'ISTAT per l'attività del sistema statistico regionale";

b) capitolo 02438, denominato: "Assegnazioni da enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di specifiche ricerche richieste dagli stessi".

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo 11352, denominato: "Utilizzazione dei trasferimenti statali per l'attività del sistema statistico regionale";

b) capitolo 11354, denominato: "Utilizzazione delle assegnazioni da enti ed organismi pubblici per l'attuazione di specifiche ricerche richieste dagli stessi";

c) capitolo 11356, denominato: "Utilizzazione delle assegnazioni da enti ed organismi privati per l'attuazione di specifiche ricerche richieste dai medesimi".

3. La spesa necessaria per l'attivazione ed il funzionamento del sistema statistico regionale, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, è quantificato per l'anno 1998 in lire 200 milioni da iscriverne al capitolo n. 11358 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: "Spese per il finanziamento delle attività del sistema statistico regionale". Alla relativa copertura finanziaria si provvede, quanto a lire 30 milioni con prelevamento, di pari importo dal capitolo n. 11216, quanto a lire 50 milioni con prelevamento, di pari importo, dal capitolo n. 11423 e quanto a lire 120 milioni, con prelevamento di pari importo, dal capitolo n. 15303.

4. Dalla tabella dei capitoli di spesa indicati all'articolo 33 della legge regionale n. 15 del 1998 gli importi riferiti ai capitoli nn. 11216 e 11423 sono eliminati e l'importo riferito al capitolo n. 15303 è ridotto da lire 450 milioni a lire 330 milioni.

5. Alla spesa per la corresponsione dei compensi da erogare ai membri esterni si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 11421 del bilancio regionale di previsione 1998.

REGIONE LAZIO
L.R. 30 ottobre 1998, n. 47 (1)

REGIONE MARCHE**L.R. 29 marzo 1999, n. 6 (1)****Norme sull'attività statistica nella Regione Marche (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 8 aprile 1999, n. 33.

(2) Con Delib.G.R. 1° agosto 2000, n. 1768-SE/SSO è stato istituito, nell'ambito del servizio servizi sociali, l'Osservatorio regionale per le politiche sociali. Vedi la Delib.G.R. 19 giugno 2001, n. 1391-MA/SIS che approvato il progetto denominato "Diffusione statistica esercizio 2001-2002". Con Delib.Ass.Legisl. 11 novembre 2014, n. 111 è stato approvato il programma statistico regionale - PSR anni 2015/2017, ai sensi della presente legge.

Art. 1*Finalità.*

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte a disciplinare, in attuazione del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 ed in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le attività di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche di interesse regionale, nazionale e comunitario svolte dalla Regione e, nelle materie di competenza regionale, dagli uffici di statistica degli enti ed organismi pubblici sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi.

Art. 2*Sistema statistico regionale - SI.STA.R.*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge la Regione istituisce il Sistema statistico regionale (SI.STA.R.).

2. Le attività del SI.STA.R. sono volte a:

a) fornire al sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza;

b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale regionale;

c) porre in essere le intese atte a garantire ed assicurare l'interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e soggetti privati di cui al comma 1, art. 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la Regione; assicurare inoltre l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

d) sensibilizzare, promuovere ed incentivare lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili (art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 322 del 1989);

e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.

REGIONE MARCHE
L.R. 29 marzo 1999, n. 6 (1)

3. Fanno parte del SI.STA.R.:

a) il servizio sistema informativo statistico, unico interlocutore dell'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.) per la Regione Marche, relativamente a tutti gli adempimenti a livello di sistema statistico nazionale, istituito dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 30, ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 322 del 1989 (3);

b) gli altri uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale (SI.STA.N.) operanti sul territorio regionale e le strutture competenti per la statistica degli enti ed organismi pubblici degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione.

4. La richiesta di adesione al sistema statistico regionale da parte di ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 è manifestata con specifico atto formale.

(3) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

Art. 3

Strumenti operativi del SI.STA.R.

1. Il SI.STA.R., per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale dei seguenti organismi:

- a) commissione per le statistiche regionali;
- b) comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.

Art. 4

Commissione per le statistiche regionali (4).

1. È istituita la commissione per le statistiche regionali.

2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1:

- a) il dirigente del servizio sistema informativo statistico (5);
- b) il dirigente del servizio programmazione o suo delegato;
- c) il dirigente del servizio informatica o suo delegato;
- d) un dirigente o suo delegato per ogni area delle strutture amministrative della Giunta regionale e del Consiglio;
- e) un rappresentante dell'A.N.C.I., un rappresentante dell'U.R.P.P.

3. La commissione provvede a:

a) fornire indicazioni finalizzate al coordinamento e all'integrazione dell'attività statistica di settore, nell'ambito del programma statistico regionale di cui all'art. 6 della presente legge, alla cui predisposizione collabora;

b) proporre indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli enti aderenti al SI.STA.R.;

c) fornire indicazioni circa l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati.

REGIONE MARCHE
L.R. 29 marzo 1999, n. 6 (1)

4. La commissione è presieduta dal dirigente del servizio sistema informativo statistico, è nominata con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente e resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stata istituita e comunque fino all'istituzione della nuova commissione (6).
5. La commissione è convocata dal suo presidente o a seguito di richiesta motivata e specifica di almeno tre componenti.
6. La segreteria della commissione è assicurata dal personale del servizio sistema informativo statistico (7).
7. Il funzionamento della commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.

(4) Il presente organismo collegiale regionale è stato ritenuto indispensabile per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11, in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento; allo stesso, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all'art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

(5) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(6) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(7) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

Art. 5

Comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R. (8).

1. È istituito il comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.
2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1:
 - a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico o suo delegato;
 - b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di informatica o suo delegato;
 - c) un rappresentante designato dall'ISTAT;
 - d) tre esperti scelti tra docenti universitari in materie statistiche, economiche, sociali e demografiche (9).
3. Il comitato provvede a:
 - a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli Enti facenti parte del SI.STA.R.;
 - b) esprimere pareri, se richiesti dalla Giunta regionale, in merito alle richieste di acquisizioni di dati statistici che comportano un onere per l'amministrazione, o stipulare convenzioni; il procedimento delle richieste è svolto dal servizio sistema informativo statistico (10);
 - c) esprimere pareri:
 - 1) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;
 - 2) sull'osservanza delle direttive di indirizzo e coordinamento tecnico emanate

REGIONE MARCHE
L.R. 29 marzo 1999, n. 6 (1)

dall'I.S.T.A.T., ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.Lgs. n. 322 del 1989.

4. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione conciliare competente e resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stato istituito e comunque fino all'istituzione del nuovo comitato.

5. Il comitato elegge al suo interno un presidente che lo convoca e ne coordina l'attività.

6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale del servizio sistema informativo statistico (11).

7. Il comitato, ove necessario, si avvale dei rappresentanti statistici di settore di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), della presente legge.

8. Alle indennità e ai rimborsi spese degli esperti di cui alla lettera d) del comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa) (12).

(8) Il presente organismo collegiale regionale è stato ritenuto indispensabile per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11, in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento; allo stesso, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all'art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

(9) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 maggio 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1:

- a) il dirigente del servizio sistema informativo statistico;
- b) un dirigente designato dall'I.S.T.A.T.;
- c) il dirigente del servizio informatica o suo delegato;
- d) un esperto di sistemi informativi statistici;
- e) un esperto di ricerca e analisi in campo statistico;
- f) tre esperti scelti tra docenti universitari in materie statistiche, economiche e sociali;
- g) un esperto di organizzazione amministrativa degli enti locali.»

(10) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(11) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(12) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 24 maggio 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «8. Per gli esperti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 del presente art., si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della L.R. n. 30 del 1990.»

Art. 6

Programma statistico regionale - P.S.R. (13).

1. Il programma statistico regionale individua la programmazione dell'attività statistica di interesse regionale e dei soggetti aderenti al Sistar (14).

2. Il programma è predisposto dal servizio sistema informativo statistico con la collaborazione dei referenti statistici di settore di cui al comma 2 dell'art. 8 della presente legge, secondo le indicazioni della commissione per le statistiche regionali e tenuto conto delle esigenze dei soggetti aderenti al SI.STA.R. (15)

3. Il programma statistico regionale ha durata triennale ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. 5 settembre 1992, n. 46 (16).

3-bis. Il programma statistico regionale è attuato con deliberazione annuale della

REGIONE MARCHE
L.R. 29 marzo 1999, n. 6 (1)

Giunta regionale, che contiene le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche da effettuare in ciascun anno di riferimento del programma in corso anche utilizzando i rilevatori statistici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, lettera o) (17).

4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 322 del 1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La Giunta regionale, tramite il servizio sistema informativo statistico, comunica all'I.S.T.A.T. le rilevazioni statistiche di interesse regionale ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale (18).

(13) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 marzo 2015, n. 230.

(14) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, L.R. 24 maggio 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale e dei soggetti aderenti al SI.STA.R., nonché le relative metodologie e le modalità attuative.».

(15) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(16) Comma così modificato dall'art. 8, comma 4, L.R. 24 maggio 2011, n. 11.

(17) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 5, L.R. 24 maggio 2011, n. 11.

(18) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

Art. 7

Sistema informativo statistico (19).

1. Le funzioni di ufficio statistica della Regione previste dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 322/1989 sono esercitate unicamente dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico, che svolge, con autonomia tecnica, i seguenti compiti:

a) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici secondo le esigenze proprie dell'amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e regionale;

b) coordinare e integrare, al fine di assicurare l'unicità di indirizzo tecnico metodologico in materia, l'attività statistica delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale, compresi gli osservatori regionali e le agenzie ed enti dipendenti;

c) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale attraverso specifiche indagini e tramite l'accesso a tutte le fonti di dati in possesso dell'amministrazione regionale;

d) predisporre la nomenclatura per la classificazione, gli standard informativi di elaborazione e diffusione e le metodologie statistiche di base, d'intesa con l'ISTAT;

e) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione con il Sistema statistico nazionale (SISTAN), secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (CICIS);

f) predisporre il programma statistico triennale e la deliberazione attuativa annuale di cui all'articolo 6;

g) gestire nell'ambito del bilancio regionale le assegnazioni finanziarie effettuate

REGIONE MARCHE
L.R. 29 marzo 1999, n. 6 (1)

dallo Stato, dall'ISTAT e da organismi pubblici e privati inerenti le rilevazioni, elaborazioni, studi progettuali e ricerche in materia statistica;

h) coordinare, sotto il profilo della metodologia statistica, i processi di rilevazione ed elaborazione dei dati effettuati dagli organi del SISTAR, assicurandone l'integrazione con le rilevazioni statistiche di competenza della Regione e promuovendo, in collaborazione con le strutture organizzative competenti in materia di informatica, ampia accessibilità ai dati stessi;

i) fornire al sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale (PSN) relativi all'amministrazione regionale, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;

l) collaborare con le altre amministrazioni del SISTAN per l'attuazione delle rilevazioni previste dal PSN;

m) accertare le violazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 322/1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale;

n) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT e al Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sull'attività statistica svolta;

o) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori;

p) predisporre, d'intesa con le strutture competenti del SISTAN e in collaborazione anche con la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 della L.R. n. 20/2001, percorsi formativi atti a sviluppare capacità umane e professionali adeguate e omogenee negli operatori statistici e i referenti di settore, sia della Regione che degli altri organismi appartenenti al SISTAR, e nei rilevatori iscritti nell'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori;

q) validare le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

(19) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 6, L.R. 24 maggio 2011, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Compiti del servizio sistema informativo statistico. 1. Le funzioni di ufficio statistica della Regione, previste dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 322 del 1989, sono svolte unicamente dal servizio sistema informativo statistico di cui alla L.R. n. 30 del 1990. Esso è collocato alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta o Assessore delegato, con autonomia organizzativa, tecnica, gestionale e finanziaria.

2. La declaratoria di cui alla L.R. n. 30 del 1990, allegato E, punto 9, sistema informativo statistico, viene sostituita dalla seguente:

a) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici secondo le esigenze proprie dell'Amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e regionale;

b) coordinare ed integrare l'attività statistica delle strutture regionali. Le strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale, compresi gli osservatori regionali e le agenzie, per la parte statistica, si coordinano funzionalmente con il servizio sistema informativo statistico per l'unicità di indirizzo tecnico metodologico in materia;

c) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale attraverso specifiche indagini e tramite l'accesso a tutte le fonti di dati in possesso dell'Amministrazione regionale;

d) predisporre la nomenclatura per la classificazione, gli standard informativi di elaborazione e diffusione e le metodologie statistiche di base, d'intesa con l'I.S.T.A.T.;

e) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione con il Sistema statistico nazionale (SI.STA.N.), secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (C.I.C.I.S.);

f) predisporre il Programma statistico regionale annuale e pluriennale della Regione (P.S.R.);

g) nell'ambito del bilancio regionale gestire le assegnazioni finanziarie effettuate alla Regione dallo Stato, I.S.T.A.T., organismi pubblici e privati inerenti le rilevazioni, elaborazioni, studi progettuali e ricerche in materia statistica;

h) coordinare, sotto il profilo della metodologia statistica, i processi di rilevazione ed elaborazione dei dati effettuati dagli organi del SI.STA.R., assicurandone l'integrazione con le rilevazioni statistiche di competenza della Regione e promuovendo, in collaborazione con le strutture competenti in materia di informatica, ampia accessibilità ai dati stessi;

REGIONE MARCHE
L.R. 29 marzo 1999, n. 6 (1)

- i) fornire al sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale (P.S.N.) relativi all'amministrazione regionale anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini di una successiva elaborazione statistica;
 - j) collaborare con le altre amministrazioni del SI.STA.N. per l'attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
 - k) accertare le violazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 322 del 1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale;
 - l) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'I.S.T.A.T. e al Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sull'attività statistica svolta;
 - m) formare, gestire ed aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori - rilevatori per le rilevazioni previste nei programmi statistici regionale e nazionale;
 - n) predisporre, d'intesa con le strutture competenti del SI.STA.N. ed in collaborazione con la scuola di formazione del personale regionale della Regione Marche, percorsi formativi atti a sviluppare capacità umane e professionali adeguate ed omogenee fra gli operatori statistici ed i referenti di settore, sia della Regione che quelli degli organi appartenenti al SI.STA.R., e fra i rilevatori iscritti nell'elenco regionale degli intervistatori - rilevatori;
 - o) validare le informazioni statistiche ai sensi dell'art. 10 della presente legge.
3. La Giunta esercita le funzioni concernenti:
- a) il coordinamento del sistema informativo agricolo nell'ambito del sistema informativo regionale e le rilevazioni statistiche del settore agroalimentare previste dal programma statistico nazionale e regionale, ferme restando le competenze della Provincia di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998, n. 24;
 - b) l'organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo mediante la costituzione dell'osservatorio regionale sul turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica ed una costante informazione agli enti e agli operatori turistici anche al fine dell'elaborazione di un rapporto annuale sul turismo marchigiano.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte in coerenza con quanto disposto dal comma 2, lettera b) del presente articolo.
5. La Giunta regionale provvede con atto deliberativo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti generali dell'organico di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n. 30 del 1990, alla definizione dell'organico del servizio sistema informativo statistico e alla sua ristrutturazione, in rapporto ai compiti assegnati al servizio dalla presente legge.».

Art. 8

Organizzazione dell'attività statistica e relativo personale.

1. Il servizio sistema informativo statistico svolge le funzioni di cui all'art. 7 avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle altre strutture organizzative della Regione Marche e dei soggetti aderenti al SI.STA.R (20).
2. A tal fine la Giunta regionale provvede ad individuare presso i servizi e gli uffici dell'Amministrazione regionale, su segnalazione dei dirigenti dei servizi, i referenti statistici nei confronti dei quali il servizio sistema informativo statistico esercita funzioni di coordinamento tecnico per gli aspetti della presente legge. Il coordinamento tecnico riguarda lo svolgimento dell'attività statistica prevista nei programmi statistici regionale e nazionale, l'adozione delle nomenclature e metodologie di base predisposte dal servizio, secondo le intese definite con l'I.S.T.A.T. e secondo le indicazioni della commissione di cui all'art. 4 della presente legge (21).
3. Al personale da assegnare al servizio sistema informativo statistico è richiesto preferibilmente di possedere precedenti esperienze statistiche ed informatiche (22).
4. Il dirigente del servizio deve possedere precedenti esperienze nella direzione di strutture statistiche, aver curato particolari indagini statistiche o aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nel campo statistico.
5. Per la realizzazione delle indagini previste nel programma statistico regionale, la Regione, avvalendosi del servizio sistema informativo statistico, può ricorrere alla

REGIONE MARCHE
L.R. 29 marzo 1999, n. 6 (1)

stipula di appositi protocolli d'intesa con gli Enti locali; può altresì stipulare convenzioni, anche onerose, con i propri enti strumentali, con soggetti pubblici o privati in grado di fornire consulenza tecnico scientifica in materia statistica o di eseguire rilevazioni od elaborazioni statistiche, cui non si possa far fronte con le proprie risorse interne (23).

6. La Regione, tramite il servizio sistema informativo statistico, può promuovere intese o convenzioni, anche onerose, per l'acquisto o la vendita di dati con soggetti pubblici non facenti parte del SI.STA.R. e con soggetti privati secondo un regolamento da emanarsi in attuazione della presente legge (24).

7. L'espletamento delle attività indicate al comma 6 si svolge nel rispetto della disciplina richiamata dall'art. 9.

(20) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(21) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(22) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(23) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(24) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

Art. 9

Disposizioni per la tutela del segreto d'ufficio e obbligo di risposta.

1. Alle rilevazioni effettuate nell'ambito del sistema statistico regionale si applica la normativa nazionale in materia di segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica e le disposizioni per la tutela del segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 322 del 1989 e ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Per le rilevazioni previste dal programma statistico regionale, relativamente all'obbligo di fornire dati statistici, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. n. 322 del 1989.

Art. 10

Validazione e diffusione.

REGIONE MARCHE
L.R. 29 marzo 1999, n. 6 (1)

1. I dati si intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni cui possono essere soggetti i dati elementari, allorché abbiano superato i previsti controlli da parte dell'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente titolare della rilevazione. Ove il dato sia suscettibile di modifiche, nel trasmetterlo si dovrà fare espressa menzione di tale circostanza e dovrà essere indicata la data alla quale, prevedibilmente, il dato risulterà aggiornato. La validazione dei dati per la Regione Marche, compete al servizio sistema informativo statistico (25).
2. I dati raccolti dalle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico regionale, da parte degli uffici della struttura regionale, non possono essere esternati se non in forma aggregata, possono essere utilizzati a soli scopi statistici, non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione se non sono stati validati dal competente servizio sistema informativo statistico (26).
3. La diffusione come dati statistici ufficiali dei prodotti di rilevazioni statistiche, di elaborazioni su fonte amministrativa e di altre indagini di interesse regionale, non rientranti nel programma statistico regionale ed effettuate comunque da organi e strutture regionali, può essere ufficializzata, su richiesta del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta, motivata dal Dirigente del servizio sistema informativo statistico tramite la validazione. In mancanza di tale validazione, che deve essere motivata dal Comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R., i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati ufficiali (27).

(25) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(26) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(27) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

Art. 11

Accesso ai dati statistici.

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti ai soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta per fini istituzionali, di studio e di ricerca, fermo restando i divieti di cui all'art. 9 e i vincoli di cui all'art. 10.
2. Presso il servizio sistema informativo statistico è costituita una struttura di informazione e diffusione dotata dei dati statistici elementari ed aggregati, di collegamenti informatici on-line con banche dati di particolare rilievo a cui si può accedere, per i fini di cui al comma 1, previa autorizzazione del servizio sistema informativo statistico (28).
3. Le modalità e i tempi di accesso alle informazioni e l'eventuale rimborso spese verranno definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. I dati di cui al comma 1, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9, sono resi disponibili sulla rete informatica regionale e sul sito Internet

REGIONE MARCHE
L.R. 29 marzo 1999, n. 6 (1)

della Regione, attraverso l'opportuno trattamento degli stessi per una maggiore accessibilità da parte della collettività.

5. Alle amministrazioni e agli enti che fanno parte del sistema statistico regionale, vengono periodicamente trasmessi, a cura del servizio sistema informativo statistico, i dati ufficiali elaborati nell'ambito del sistema statistico regionale (29).

(28) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

(29) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

Art. 12

Adesione al Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico - C.I.S.I.S.

1. La Regione Marche aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico (C.I.S.I.S.), partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del Dirigente del servizio sistema informativo statistico o suo delegato. Altri eventuali rappresentanti regionali verranno scelti tra i membri della commissione per le statistiche regionali di cui all'art. 4 o del comitato scientifico di cui all'art. 5 (30).

(30) Ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 24 maggio 2011, n. 11, i riferimenti al servizio sistema informativo regionale contenuti nella presente legge (ivi compreso quindi quello qui indicato) si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico.

Art. 13

Disposizioni finanziarie.

1. All'attuazione della presente legge si provvede con:

a) risorse proprie determinate a carico del bilancio regionale;

b) risorse derivanti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'I.S.T.A.T. destinate specificamente alle attività statistiche.

2. Per l'anno 1999 le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono determinate in lire 400 milioni oltre alle risorse di cui alla lettera b) del comma 1; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede, per l'anno 1999, mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1998-2000, adottato con l'art. 36 della L.R. 5 maggio 1998, n. 13, a carico del capitolo 1320105; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate

REGIONE MARCHE
L.R. 29 marzo 1999, n. 6 (1)

derivanti dal gettito dei tributi propri della Regione.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1999, i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi sulla gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro dieci giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.

Art. 14

Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) la lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 27 luglio 1998, n. 24;
 - b) [la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 6 agosto 1997, n. 53] (31).

(31) Lettera abrogata dall'art. 76, comma 2, lettera d), L.R. 11 luglio 2006, n. 9. Detto articolo ha abrogato anche la L.R. 6 agosto 1997, n. 53.

REGIONE VENETO
L.R. 29 marzo 2002, n. 8 (1)
Norme sul sistema statistico regionale (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 2 aprile 2002, n. 36.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 marzo 2015, n. 336.

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina, in conformità con quanto disposto all'articolo 17, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.", l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attività del Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.", e successive modifiche e integrazioni.

2. La presente legge, inoltre, è finalizzata a garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali.

Art. 2

Istituzione dell'ufficio di statistica e organizzazione della struttura regionale di statistica.

1. Le funzioni di ufficio di statistica della Regione del Veneto, istituito con la presente legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989 ed individuato nella struttura regionale di statistica, sono svolte unicamente dalla stessa.

2. La struttura regionale di statistica svolge le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 322/1989 e all'articolo 3 della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli enti regionali.

3. La Giunta regionale individua compiti, funzioni e livello organizzativo della struttura regionale di statistica ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modifiche.

4. La Giunta regionale nomina, ai fini di cui al comma 2, i referenti statistici quali articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura regionale di statistica esercita la funzione di coordinamento tecnico dell'attività statistica, prevista nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale, di cui all'articolo 11, individuando le nomenclature e metodologie di base da adottare e i

REGIONE VENETO
L.R. 29 marzo 2002, n. 8 (1)

dati statistici ufficiali da diffondere.

Art. 3

Attribuzioni della struttura regionale di statistica.

1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) tenere i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché le altre strutture regionali operanti nel settore della statistica dei Paesi dell'Unione europea;

b) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l'amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui all'articolo 11;

c) fornire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale le informazioni statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi organi, specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;

d) coordinare ed integrare l'attività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, che si coordinano funzionalmente con la struttura al fine di uniformare l'indirizzo tecnico metodologico;

e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;

f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale mediante specifiche indagini e l'accesso alle fonti e agli archivi di dati amministrativi dell'amministrazione regionale;

g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo statistico della regione;

h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzabili anche per fini statistici;

i) attuare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività statistica degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, applicando i criteri e le modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla commissione statistica regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989, dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di cui all'articolo 9;

l) predisporre, in conformità con l'ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'amministrazione regionale;

m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui all'articolo 11;

n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico nazionale per l'attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal

REGIONE VENETO
L.R. 29 marzo 2002, n. 8 (1)

Programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale;

p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi all'amministrazione regionale;

q) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico dell'amministrazione regionale con il Sistema statistico nazionale;

r) accertare le violazioni di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 322/1989, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 dello stesso decreto e ai sensi dell'articolo 14;

s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un rapporto annuale sull'attività svolta dalla struttura nell'anno precedente;

t) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale;

u) collaborare all'attività di formazione e di aggiornamento degli addetti alle attività statistiche di competenza regionale;

v) validare le informazioni statistiche riferite all'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15;

z) provvedere all'acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;

aa) fornire l'informazione statistica ufficiale della Regione;

bb) svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla Giunta regionale.

Art. 4

Sistema statistico regionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito denominato SI.STA.R.

2. Fanno parte del SI.STA.R.:

a) la struttura regionale di statistica di cui all'articolo 2;

b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende regionali;

c) gli uffici di statistica delle province, dei comuni, delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operanti sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 322/1989;

d) gli uffici preposti all'attività statistica delle comunità montane;

e) gli uffici preposti all'attività statistica delle società a partecipazione regionale, delle aziende esercenti servizi pubblici nell'ambito del territorio regionale nonché degli altri enti ed organismi pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di apposita convenzione.

3. Il coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e la direzione del SI.STA.R. spettano alla struttura regionale di statistica.

4. La Giunta regionale promuove le opportune intese con gli uffici partecipanti al SI.STA.R. e al Sistema statistico nazionale, al fine del coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'articolo 11.

REGIONE VENETO
L.R. 29 marzo 2002, n. 8 (1)

Art. 5

Attività del SI.STA.R.

1. Al SI.STA.R. spetta:

- a) promuovere e realizzare l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
- b) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale;
- c) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;
- d) promuovere ed incentivare l'istituzione e lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali anche in forma associativa o consortile;
- e) contribuire alla costituzione ed allo sviluppo della rete informatica regionale anche per finalità statistiche.

Art. 6

Strumenti operativi del SI.STA.R.

1. Per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, sono istituiti nell'ambito del SI.STA.R.:

- a) la commissione statistica regionale;
- b) il comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.

Art. 7

Commissione statistica regionale.

1. È istituita la commissione statistica regionale del SI.STA.R. composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale di statistica che la presiede;
- b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;
- c) un dirigente designato dal segretario generale del Consiglio regionale;
- d) un dirigente dell'area della programmazione regionale designato dal segretario generale della programmazione;
- e) un dirigente designato per ciascuna segreteria regionale del Consiglio e della Giunta;
- f) un rappresentante designato dall'Unione delle Province del Veneto;
- g) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall'Associazione

REGIONE VENETO
L.R. 29 marzo 2002, n. 8 (1)

regionale Comuni del Veneto (ANCI);

h) un rappresentante designato dall'Unione delle comunità montane del Veneto;

i) un rappresentante designato dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto.

2. La commissione è nominata con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

3. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione statale e regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SI.STA.R. per le materie di competenza in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. L'attività di segreteria della commissione è espletata dal personale della struttura regionale di statistica.

5. La commissione approva un proprio regolamento interno.

6. Ai componenti esterni della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Compiti della commissione.

1. La commissione statistica regionale svolge i seguenti compiti:

a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli organismi appartenenti al SI.STA.R.;

b) esprime il parere sul programma statistico regionale di cui all'articolo 11;

c) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e della confluenza dei dati nel Sistema informativo statistico della Regione;

d) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del SI.STA.R.;

e) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati;

f) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;

g) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura regionale di statistica.

Art. 9

Comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.

1. È istituito il comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R. composto da:

a) il dirigente della struttura regionale di statistica che lo presiede;

b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;

c) quattro esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della

REGIONE VENETO
L.R. 29 marzo 2002, n. 8 (1)

legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.", tra i docenti universitari nelle materie della statistica, dell'economia, delle scienze sociali, dell'epidemiologia, della demografia, dell'informatica e delle scienze agrarie;

d) un esperto in sistemi informativi designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;

e) un rappresentante dell'ISTAT.

2. Almeno uno degli esperti di cui al comma 1, lettera c), deve essere nominato tra i docenti nella materia della statistica.

3. Il comitato, ove necessario, si avvale dei referenti statistici settoriali di cui all'articolo 2, comma 4.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, con riferimento alle materie trattate, esperti dell'amministrazione regionale, dell'amministrazione statale e degli altri organismi del SI.STA.R., nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.

5. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale della struttura regionale di statistica.

7. Ai componenti esterni del comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Compiti del comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.

1. Al comitato spetta:

a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al SI.STA.R.;

b) proporre eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SI.STA.R.;

c) fornire, su richiesta della commissione statistica regionale di cui all'articolo 7, indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle tecniche informatiche da adottare nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati.

Art. 11

Programma statistico regionale.

1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

2. Il programma è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione statistica regionale di cui all'articolo 7 ed è approvato dal Consiglio regionale.

3. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con delibera

REGIONE VENETO
L.R. 29 marzo 2002, n. 8 (1)

della Giunta regionale che è trasmessa al Consiglio regionale.

4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322/1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La struttura regionale di statistica comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale.

5. La Giunta regionale, qualora le indagini previste nel programma statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai propri uffici, stipula convenzioni anche onerose e protocolli d'intesa con gli enti locali, con gli enti strumentali e con soggetti pubblici e privati per eseguire singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al decreto legislativo n. 322/1989 ed alla legge n. 675/1996.

Art. 12

Segreto d'ufficio e segreto statistico.

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996 e i dati sono divulgati nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989.

2. A tutti gli addetti alla struttura regionale di statistica e ai referenti statistici di cui all'articolo 2, comma 4, posti alle dipendenze funzionali della stessa, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato nonché le norme per la tutela del segreto statistico.

Art. 13

Obbligo di fornire dati statistici.

1. È fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989.

Art. 14

Sanzioni amministrative.

1. Chiunque non fornisce i dati e le notizie di cui all'articolo 13 ovvero li fornisce deliberatamente errati od incompleti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) nella misura minima di duecentodieci euro e massima di duemilacenti euro

REGIONE VENETO
L.R. 29 marzo 2002, n. 8 (1)

per le violazioni da parte delle persone fisiche;

b) nella misura minima di cinquecentoventi euro e massima di cinquemiladuecento euro per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avvengono secondo le disposizioni della legge 21 novembre 1981, n. 689, e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.", e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sanzioni amministrative.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica facenti parte del SI.STA.R. che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente territorialmente ai sensi della legge regionale n. 10/1977, dandone comunicazione alla struttura regionale di statistica.

Art. 15

Validazione e diffusione dei dati statistici.

1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, effettuate dalle strutture regionali, compresi gli osservatori, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte della struttura regionale di statistica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati oggetto di rilevazioni d'iniziativa di organismi del SI.STA.R. è di competenza dei rispettivi uffici preposti all'attività statistica.

3. I dati statistici di cui al comma 1 non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione, se non successivamente alla validazione della struttura regionale di statistica.

Art. 16

Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione.

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività.

2. I prodotti statistici validati dalla struttura regionale di statistica costituiscono patrimonio conoscitivo della Regione e fonte informativa dei suoi organi istituzionali.

3. La struttura regionale di statistica consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 12, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. La struttura regionale di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione del Veneto, anche con la collaborazione delle direzioni regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione del Veneto.

REGIONE VENETO
L.R. 29 marzo 2002, n. 8 (1)

Art. 17

Adesione al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico.

1. La Regione del Veneto aderisce al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico (CISIS), organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e partecipa all'attività dello stesso mediante la struttura regionale di statistica e la struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale.

Art. 18

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, connessi alle spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica, si fa fronte con i fondi stanziati annualmente nell'U.P.B. U0027 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, la cui dotazione viene incrementata mediante prelevamento di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, in termini di competenza e di cassa, 2003 e 2004, in termini di sola competenza, dall'U.P.B. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 10, iscritta nel medesimo stato di previsione della spesa.

2. La Regione utilizza, per indagini finalizzate alla riorganizzazione e al funzionamento del sistema statistico regionale, eventuali assegnazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, da allocarsi nella medesima U.P.B. U0027.

— che il sottoscritto Commissario delegato, si insediava nella propria carica in data 13/12/2007, come da relativo verbale redatto nell'occasione;

— che in virtù della sentenza da eseguire, il TAR Calabria, condannava la Regione Calabria, in favore dell'ex dipendente, cessato dal servizio per dimissioni volontarie, al pagamento delle differenze stipendiali, fra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto, in virtù della D.G.R. n. 4397 del 3/10/1988, a decorrere dall'1/1/1989 sino alla cessazione del rapporto lavorativo, oltre al riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria fino all'integrale soddisfo del ricorrente;

— che a seguito di una analisi di fatto, svolta dal sottoscritto, presso la Regione Calabria, Dipartimento del Personale, Settore Economico Previdenziale, risulta con ampia evidenza, la liquidazione effettuata dall'Ente predetto, in favore del sig. Jorio, della complessiva somma, al lordo delle ritenute di legge, per un importo complessivo pari ad € 60.124,17;

— che la sopra citata liquidazione, disposta con Decreto del Dirigente del Settore Economico Previdenziale della Regione n. 17518 del 15/11/2007, veniva determinata allo scopo di dare esecuzione alla sentenza n. 2609/2003 emessa dal TAR Calabria con sede in Catanzaro;

— che quanto liquidato dall'Ente nella circostanza de qua, in favore del più volte nominato ricorrente, risulta, in assoluto, in virtù di esame contabile svolto dal sottoscritto, conferente con quanto riconosciuto dal Giudice Amministrativo in sentenza.

CONSIDERATA pertanto, l'intervenuta esecuzione integrale della sentenza per cui si procede, nonché il consequenziale soddisfacimento dei diritti riconosciuti in favore del sig. Jorio.

RITENUTO, dunque, di non dovere disporre ulteriori liquidazioni in favore dell'ex dipendente regionale, stante le disposizioni contenute nel citato Decreto Dirigenziale.

DATO ATTO di avere svolto il proprio incarico nel pieno rispetto della Legge e del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, emesso nel caso di specie.

VISTA la Legge regionale n. 8/2002, in particolare gli artt. 43 e 45.

DECRETA

Per quanto in premessa, che ivi si intende integralmente riportato:

1) la assoluta congruità di quanto liquidato dalla Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 17518 del 15/11/2007, in favore del sig. Jorio, con quanto riconosciuto a quest'ultimo dal TAR Calabria con sentenza n. 2609/03;

2) il consequenziale integrale soddisfacimento dei diritti riconosciuti nella sopradetta sentenza, in favore del ricorrente;

3) di non dover ulteriormente disporre in merito alla vicenda in discorso, oltre quanto definito dall'Ente Regione con proprio atto provvedimentale;

4) di impegnare e liquidare la somma di € 1.000,00 quale compenso, per l'attività svolta, in favore del Commissario ad

Acta, Dott. Micucci Pasquale, nato a Sarconi (PZ) il 18/11/1963, c.f.: MCCPQL63S181426L, con imputazione sul capitolo 1004101 del Bilancio esercizio finanziario 2008;

5) di demandare ai competenti uffici del Dipartimento Organizzazione e Personale di provvedere alla notifica del presente atto al Sig. Presidente del TAR della Calabria – Sezione di Catanzaro; al Dirigente del Settore Ragioneria Generale della Regione Calabria; al Dirigente del Settore Economico del Personale della Regione Calabria; al Sig. Jorio Ettore presso lo Studio Legale Avv. Gerardo Guzzo, sito in Cosenza, via Roma n. 80/D, dove lo stesso è elettivamente domiciliato;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR Calabria.

Catanzaro, li 26 giugno 2008

Il Commissario ad Acta
Dott. Pasquale Micucci

DECRETO n. 10134 del 24 luglio 2008

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, art. 6. «Disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta Regionale».

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che l'art. 6 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 31, in materia di misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa del personale dipendente, dispone che la Giunta regionale emani atti di indirizzo per la corretta utilizzazione degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per il finanziamento delle spese di trasferta e di missione.

PRESO ATTO che con delibera n. 394 del 3 giugno 2008 la Giunta regionale:

— ha demandato al Dirigente generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» l'adozione di una specifica disciplina del trattamento di trasferta dei dipendenti della dotazione organica, anche in deroga a quanto già precedentemente deliberato;

— ha stabilito che dalla disciplina in oggetto dovrà conseguire un più efficace impiego delle risorse di bilancio, il contenimento della spesa complessiva e una limitazione di quantità e di valore delle autorizzazioni e all'ammissibilità dei costi derivanti dalle spese di trasferta del personale dipendente dirigente, non dirigente e di quello impiegato nelle strutture speciali.

PRESO ATTO:

— che è stato predisposto un disciplinare sul trattamento di trasferta sul quale è stato acquisito il parere di contenimento della spesa del Dipartimento «Bilancio e Patrimonio»;

— che è stato anche assolto all'obbligo di informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria.

VALUTATO che le norme introdotte nel disciplinare sono coerenti con gli indirizzi della Giunta e conseguono gli obiettivi prefissati per i seguenti motivi:

— è previsto un piano annuale di riparto delle risorse di bilancio secondo preordinati criteri di valutazione e non secondo il consolidato della spesa storica;

— sono previste nuove e più restrittive misure di autorizzazione delle trasferte e per l'ammissibilità delle spese che mirano al contenimento della spesa complessiva tramite:

– l'introduzione di limiti massimi di spesa per i servizi alberghieri;

– la previsione di limitazioni alle autorizzazioni di trasferte delle strutture speciali dipartimentali e assessorili;

– l'esclusione delle autorizzazioni continuative di trasferta per le strutture speciali che non hanno natura di supporto politico-istituzionale;

– l'obbligo di utilizzare in via prioritaria il buon pasto in luogo dei servizi di ristorazione non convenzionati;

– la prescrizione di obblighi formali nella presentazione dei titoli giustificativi delle spese;

– la specificazione delle responsabilità dirigenziali in caso di superamento delle quote di risorse assegnate dal piano di riparto.

VISTO:

— la L.R. n. 7 del 1996;

— la L.R. n. 31 del 2002;

— i Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14 settembre 2000, relativo al personale non dirigenziale, e del 23 dicembre 1999, attinente al personale dirigenziale.

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di richiamare e approvare preambolo, narrativa e motivazioni come parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare il «Disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta regionale», allegato al presente decreto come parte integrante e necessaria;

3. di stabilire che l'entrata in vigore del Regolamento è fissata – riguardo alle norme di riparto delle risorse di bilancio – alla data dell'1 gennaio 2009, mentre le disciplina riguardante l'autorizzazione, l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese di trasferta ammissibili sono esecutive dalla pubblicazione;

4. di trasmettere copia del presente decreto ai Dipartimenti e alle Strutture speciali della Giunta regionale e alle Organizzazioni Sindacali;

5. di disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

6. di precisare che avverso il presente decreto è possibile proporre:

a) ricorso amministrativo in opposizione allo stesso dirigente che ha emanato l'atto, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione;

b) ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di decadenza;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in alternativa al ricorso giurisdizionale, entro 120 giorni dalla data della notificazione.

Catanzaro, li 24 luglio 2008

Avv. Antonio Izzo

(segue allegato)



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO "ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"
oooooooooooo

**DISCIPLINARE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA
DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Indice

- 1) Campo di applicazione
- 2) Principi generali
- 3) Gestione dei *budget*
- 4) Rimborso delle spese
 - a) *Personale Dirigente*
 - b) *Personale non dirigente*
- 5) Titoli giustificativi delle spese e casi particolari
- 6) Componenti delle strutture speciali
- 7) Personale con mansioni di autista
- 8) Anticipazioni
- 9) Sospensione ed interruzione della trasferta
- 10) Assicurazioni

Approvato con decreto dirigenziale n. 10134 del 24 luglio 2008 in esecuzione della delibera di G. R. n. 394 del 3 giugno 2008

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1.** La disciplina del trattamento di trasferta, adottata dal Dipartimento "Organizzazione e Personale" in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 394 del 3 giugno 2008, è emanata in attuazione dell'art. 35 del CCNL del 23 dicembre 1999 così come integrato dall'art. 10 del CCNL 12 febbraio 2002 per l'area Dirigenziale e dell'art. 41 del CCNL 14 settembre 2000 del personale del comparto e successive modifiche, e costituisce direttiva per gli Uffici e per il personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato, comunque in servizio presso la Regione Calabria con disapplicazione della precedente normativa incompatibile con le nuove disposizioni.
- 1.2.** Dalla regolamentazione sono escluse le trasferte effettuate da soggetti in rapporto con la Regione in forza di un titolo diverso dal contratto di lavoro dipendente e per i quali le spese di trasferta possono essere a carico della Regione solo se espressamente previste dai rispettivi contratti di affidamento.

2. PRINCIPI GENERALI

- 2.1.** Il trattamento di trasferta si applica ai dipendenti e ai dirigenti inviati a prestare l'attività lavorativa d'ufficio fuori sede.
- 2.2.** I provvedimenti di autorizzazione delle trasferte devono essere motivati da obiettivi ed indifferibili esigenze di servizio; ogni impiego improprio, come ogni autorizzazione assunta in violazione della vigente disciplina, determina responsabilità disciplinare e patrimoniale in capo ai soggetti autorizzanti e usufruenti.
- 2.3.** L'autorizzazione e la valutazione sulle modalità di effettuazione del viaggio competono al Dirigente che autorizza la trasferta, sulla base di una stima complessiva di economicità e di brevità.
- 2.4.** La liquidazione del rimborso spese deve avere, come requisito inderogabile, la "vantaggiosità per l'Amministrazione", per cui, la scelta tra la località di servizio e quella di residenza, o di abituale dimora, deve essere in ogni caso quella "meno onerosa" per l'Amministrazione regionale.
- 2.5.** Le distanze chilometriche sono computate da sede comunale a sede comunale, in base alle tabelle stabilite dalla Società A.N.A.S..
- 2.6.** L'autorizzazione a eseguire la trasferta, -da rilasciarsi tramite l'allegato *Modello "C"* predisposto dal Settore Economico del Dipartimento al Personale - e da presentare in originale e copia, deve contenere:
- a) generalità e qualifica del dipendente;
 - b) i motivi della trasferta con specificazione della località e dei destinatari delle attività esterne;
 - c) ora d'inizio della trasferta;
 - d) indicazione del mezzo di trasporto autorizzato;
 - e) tipo e targa della autovettura privata, in caso di autorizzazione all'uso di tale mezzo unitamente alla dichiarazione del dipendente "di perfetto stato di funzionamento della autovettura e di conformità alle regole per le obbligatorie revisioni meccaniche";
 - f) firma del Dirigente o Capo Struttura che autorizza;
- 2.7.** Gli Uffici regionali che provvedono alla liquidazione devono restituire al mittente tutte le rendicontazioni predisposte su modelli non conformi al *Modello "C"*, ovvero incomplete negli elementi essenziali.
- 2.8.** Ogni autorizzazione di trasferta deve essere registrata, in ordine cronologico e a cura del Dirigente che autorizza, su un registro dipartimentale da richiedere al Settore Economico del Dipartimento al Personale e che sono consegnati in

3. GESTIONE DEL BUDGET

- 3.1.** Per il contenimento delle spese indicate dall'art. 6 della Legge regionale n. 31 del 2002 in relazione al trattamento di trasferta del personale dipendente, si dispone che :
- a) all'inizio di ogni anno il Dipartimento al *Personale* provvede ad assegnare ad ogni Dipartimento della Giunta regionale una quota di risorse per trasferta -nei limiti di quanto già definitivamente assegnato nell'anno precedente - indicando separatamente le assegnazioni per le attività del Dipartimento da quelle delle Strutture speciali, tenendo conto dei seguenti criteri:
- ❖ Per i Dipartimenti:
 - ✓ assegnare, nei limiti del 20% della disponibilità di bilancio, una o più quote fisse aggiuntive per i Dipartimenti che devono svolgere in forma continua attività di coordinamento interregionale nelle materie di propria competenza o che svolgono una consistente attività di vigilanza per le funzioni proprie d'istituto o per l'esecuzione dei programmi comunitari;
 - ✓ ripartire la restante parte del fondo - detratta una quota di riserva non superiore al 10%- in proporzione alla consistenza del personale assegnato al Dipartimento;
 - ❖ Per le Strutture speciali:
 - ✓ assegnare, nei limiti del 50% della disponibilità di bilancio, una quota in misura fissa e uguale per ogni struttura;
 - ✓ ripartire la restante parte del fondo - detratta una quota di riserva non superiore al 10% - in misura proporzionale ai chilometri di trasferta derivanti dal pendolarismo dei componenti di ciascuna struttura;
- b) a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale sarà a cura del Dipartimento definire l'attribuzione del *plafond* annuale, comprensivo della quota già determinata in via provvisoria, che determina in misura inderogabile il limite massimo entro cui dovranno essere contenute le spese di trasferta del personale dipendente;
- c) nei predetti tetti dovranno rientrare tutte le spese rendicontabili per

custodia e diretta gestione:

- al Settori assegnatari di *plafond*;
 - ai Settori e ai Servizi con dipendenti tecnici autorizzati ad accertamenti e sopralluoghi;
 - alle Strutture Speciali.
- 2.9.** I Dirigenti e i Capi Struttura, nel momento in cui dispongono l'invio in trasferta dei dipendenti, assumono la responsabilità, non esclusa quella di carattere patrimoniale, in merito all'esigenza di effettuare la trasferta, alla valutazione del mezzo di trasporto più conveniente e alla durata della trasferta. Hanno, altresì, l'obbligo di accertarsi della sussistenza di copertura finanziaria della spesa che deve trovare capienza nel *budget* assegnato, prima che la trasferta venga svolta.
- 2.10.** Le trasferte destinate ad accertamenti tecnici, sopralluoghi o ispezioni devono essere effettuate, esclusivamente, dai dipendenti dei Dipartimenti Regionali appartenenti ai livelli funzionali non inferiori alla Categoria **-C-** ex VI livello - e che non risultino assegnati alle Strutture Speciali dipartimentali o assessorili.
- 2.11.** I dipendenti appartenenti alle categorie inferiori alla "**C**" - ex sesto livello - possono effettuare trasferte solo per i seguenti motivi :
- consegna e ritiro materiale di atti;
 - guida di automezzi;
 - acquisizione o lettura di dati tecnici relativi alle funzioni assegnate all'ufficio di appartenenza.
- 2.12.** Nei casi sopra indicati è ragionevole il non superamento delle 6 ore per ciascuna trasferta e, nel caso contrario, la maggiore durata dovrà essere attestata e motivata dal Dirigente che ha disposto l'autorizzazione.
- 2.13** Non possono essere autorizzati invii in trasferta di più dipendenti, con il proprio mezzo, nello stesso giorno e nella medesima località o con itinerari prevalentemente sovrapposti.
- 2.14** Nel caso in cui non sussistano le condizioni per viaggi cumulativi tra dipendenti, spetta al Responsabile che autorizza la missione di valutare e di determinare i dipendenti che potranno utilizzare il mezzo proprio e quelli che, per la medesima trasferta, dovranno utilizzare i mezzi pubblici.

l'invio in trasferta del personale: trasporti, permottamento e vitto.

3.2. Presso ciascun Dipartimento il Dirigente generale assegna a sua volta, a ciascun Settore o Servizio, l'importo di spesa massimo da utilizzare entro l'anno, dando comunicazione al Settore Economico del Personale - Ufficio Trasferte- del Dirigente responsabile alla rendicontazione mensile. Per le Strutture speciali la responsabilità di budget è affidata al Responsabile della rispettiva struttura.

3.3. L'esaurimento delle somme assegnate prima della chiusura dell'anno deve essere evitato tramite una concordata programmazione delle spese, che preveda anche un equilibrato bilanciamento temporale.

3.4. La tabella riepilogativa, *Modello "B"* -, dovrà essere mensilmente compilata, in stampatello, dal dipendente, in modo completo ed esauriente e dovrà, chiaramente, indicare:

- ✓ le generalità complete;
- ✓ la matricola;
- ✓ la qualifica;
- ✓ la sede di residenza e la reperibilità telefonica.

Ad essa devono essere allegati, in originale, tutti i documenti giustificativi delle spese; in difetto di ciò, le relative richieste di rimborso verranno stralciate e decurtate dall'importo liquidabile.

3.5. In virtù di quanto specificato dall'art. 17 del C.C.D.I., area Dirigenziale, del 3.2.2002, ogni Dirigente di Settore o di Servizio, al quale viene assegnato un plafond di spesa da gestire, può, per l'anno di riferimento, presentare le proprie trasferte, contenute sempre nella somma attribuita dal proprio Dirigente Generale, mediante autocertificazione.

3.6. Il personale in posizione di comando deve allegare, oltre a quanto specificato al precedente capoverso, anche copia del decreto di comando.

3.7. Le tabelle mensili individuali dovranno essere trasmesse al Settore Economico del Personale -Ufficio Trasferte-, mensilmente ed in unica soluzione, entro il decimo giorno del mese successivo alla effettuazione delle trasferte e saranno riepilogate nell'apposito *Modello "E"*, che deve essere numerato progressivamente. In tale riepilogo, trasmesso dal Dirigente Generale del Dipartimento o dal Dirigente assegnatario del plafond, dovrà essere attestato che la somma rendicontata è contenuta entro il tetto massimo di spesa attribuita al Dipartimento.

3.8. Le tabelle riepilogative dell'indennità di trasferta, se autorizzate oltre i tetti di spesa assegnati, devono essere restituite al Dipartimento e la responsabilità

del mancato pagamento e degli eventuali oneri successivi, graveranno direttamente sul soggetto che ha disposto ogni singola trasferta.

3.9. Le trasferte all'estero devono essere autorizzate esclusivamente dai Dirigenti Generali, tramite motivato decreto che dovrà riportare i seguenti elementi:

- ✓ i nominativi dei soggetti autorizzati alla trasferta;
- ✓ il periodo temporale esatto delle trasferte;
- ✓ la specifica motivazione della trasferta;
- ✓ comunicazione agli Istituti governativi per destinazioni al di fuori della Comunità Europea.

3.10. Alla liquidazione dei rimborsi, l'Ufficio Trasferte deve provvedere secondo la cronologia di acquisizione agli atti delle tabelle riepilogative, che devono essere trasmesse al Dipartimento al Personale non oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'effettuazione delle trasferte.

4. RIMBORSO DELLE SPESE

a) Personale Dirigente

4.1. Al personale con qualifica di Dirigente spetta:

- a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia, nave, od altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato;
- b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in aereo nel limite della spesa per la classe economica;
- c) il rimborso del pernottamento, nel limite massimo di **€ 250,00** in stanza singola o doppia ad uso singola, per una sola persona a notte;
- d) il rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiori a otto ore e fino alla concorrenza di **€ 30,55**;
- e) il rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive **€ 61,10, fra primo e secondo pasto**;
- f) il rimborso di un solo pasto giornaliero, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, fino alla concorrenza di **€ 50,00**;
- g) la spesa documentata per l'uso del taxi, se autorizzata, è ammissibile per il tratto *Aeroporto-Stazione ferroviaria -luogo di svolgimento della trasferta e/o luogo di pernottamento e viceversa* nel numero massimo di due giornali e limitatamente ai Direttori generali per lo spostamento, opportunamente motivato, tra sedi istituzionali. La fattura o ricevuta del taxi deve contenere gli elementi riconducibili al giorno, al tragitto ed all'importo speso. L'autorizzazione deve contenere la motivazione che sostiene l'utilizzo del taxi in luogo dei mezzi di linea;
- h) l'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip, secondo l'importo in vigore ogni primo del mese per ogni chilometro percorso con il proprio mezzo, se autorizzato;
- i) Le spese di parcheggio se documentate;
- j) l'eventuale spesa di custodia del mezzo in garage.

4.2. Tutte le spese alberghiere e di ristorazione devono essere documentati con i

titoli previsti dalla normativa fiscale; i pasti non sono rimborsati se consumati nella sede di servizio o di dimora abituale.

4.3. Qualora i documenti comprovanti le spese sono riferite a più persone, gli Uffici regionali provvedono a dividere gli importi per il numero degli utilizzatori, rimborsando solo quote individuali.

4.4. Per le trasferte svolte all'ESTERO gli importi massimi di cui al punto 1. sono rivalutati secondo quanto di seguito specificato :

- ✓ pasto singolo **€ 39,71**;
- ✓ pasto doppio **€ 79,42** ;
- ✓ pernottamento massimo **€ 300,00**;
- ✓ Taxi come per le trasferte svolte nel territorio Italiano.

4.5. Il rimborso delle spese di ristorazione - riguardo al primo pasto giornaliero - è ammissibile solo nel caso in cui non sia possibile in via di fatto utilizzare il buono pasto regionale.

b) Personale non dirigente

4.6. Al personale con qualifica diversa da Dirigente spetta:

- a.** il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia, nave, od altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato;
- b.** il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in aereo nel limite della spesa per la classe economica;
- c.** il rimborso del pernottamento, nel limite massimo di **€ 200,00** in stanza singola o doppia ad uso singola, per una sola persona a notte;
- d.** il rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiori a otto ore e fino alla concorrenza di **€ 22,26**;
- e.** il rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive **€ 44,26, fra primo e secondo pasto**;
- f.** il rimborso di un solo pasto giornaliero, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, fino alla concorrenza di **€ 35,00**;
- g.** il rimborso dei biglietti della ferrovia urbana, e/o tram, e/o metropolitana, per ogni giorno di trasferta nel limite massimo di **due**;
- h.** in caso di sciopero dei mezzi pubblici o di particolari situazioni, è ammessa, con preventiva autorizzazione, la spesa sostenuta per il taxi, per il tratto Aeroporto-Stazione ferroviaria -luogo di svolgimento della trasferta e/o luogo di pernottamento e viceversa nel numero massimo di due giornali. La fattura o ricevuta del taxi deve contenere gli elementi riconducibili al giorno, al tragitto ed all'importo speso. L'autorizzazione deve contenere la motivazione che sostiene l'utilizzo del taxi in luogo dei mezzi di linea;
- i.** l'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip, secondo l'importo in vigore ogni primo del mese per ogni chilometro percorso con il proprio mezzo, se autorizzato;
- j.** le spese di parcheggio se documentate;
- k.** l'eventuale spesa di custodia del mezzo in garage.

4.7. Tutte le spese alberghiere e di ristorazione devono essere documentati con i titoli previsti dalla normativa fiscale; i pasti non sono rimborsati se consumati

nella sede di servizio o di dimora abituale.

4.8. Qualora i documenti comprovanti le spese sono riferite a più persone gli Uffici regionali provvedono a dividere gli importi per il numero degli utilizzatori, rimborsando solo quote individuali.

4.9. Per le trasferte svolte all'ESTERO gli importi massimi di cui ai commi precedenti sono rivalutati secondo quanto di seguito indicato :

- pasto pari ad **€ 28,94** ;
- pasto doppio **€ 57,88**;
- pernottamento , importo massimo di **€ 250,00** a notte;
- taxi limitatamente al tratto Aeroporto-Stazione ferroviaria - luogo di svolgimento della trasferta e viceversa.

4.10. Il rimborso delle spese di ristorazione - riguardo al primo pasto giornaliero - è ammissibile solo nel caso in cui non sia possibile in via di fatto utilizzare il buono pasto regionale.

c) Titoli giustificativi delle spese e casi particolari di documentazione

4.11 Le spese di trasferte si intendono sostenute per i motivi della missione autorizzata dall'Ufficio. Il Dirigente o il Responsabile che autorizza la missione è responsabile della regolarità amministrativa, per cui è nella facoltà di chi autorizza la missione chiedere al dipendente di presentare attestazione sull'effettività nonché sulla durata di inizio e di fine trasferta da parte dell'Ufficio destinatario. Nel caso in cui non venga allegata questa certificazione, la missione si intende regolarmente effettuata sulla base della sola richiesta di rimborso inviata dal Dirigente dell'Ufficio o del Responsabile della struttura.

4.12 Le documentazioni relative alle spese sostenute per vitto e alloggio, per essere ammesse a rimborso, dovranno essere collocabili nel tempo di effettuazione dell'incarico fuori sede.

4.13 In caso di smarrimento della fattura o ricevuta fiscale del pernottamento, si provvederà al rimborso della somma spettante a presentazione di una copia rilasciata dall'albergo.

4.14 In caso di smarrimento o di furto del biglietto di viaggio aereo, si provvederà al rimborso a presentazione della apposita denuncia di furto o di smarrimento.

4.15 Non sono rimborsabili titoli di spese presentati in copia ovvero contenenti cancellazioni o correzioni non convalidate dall'emittente, né titoli con numerazione continua per pasti consumati nella stessa giornata o in giorni diversi.

4.16 L'utilizzo di scontrini fiscali è ammesso per i casi in cui la legge fiscale prevede la sostituzione della fattura o della ricevuta fiscale (*c.d. scontrino parlante*).

4.17 L'uso del mezzo proprio fuori regione, può essere autorizzato eccezionalmente, ai dipendenti di Categoria, per le seguenti motivazioni:

- ✓ sciopero dei mezzi pubblici;
- ✓ trasporto atti voluminosi;
- ✓ trasferta in zone disagiate, mal servite dai mezzi pubblici;
- ✓ principio di economicità in caso di trasferta di più dipendenti con un solo mezzo privato.

5. Componenti delle Strutture Speciali

5.1. Ai componenti delle Strutture Speciali si applicano le disposizioni per i dipendenti previste in relazione alla categoria professionale di appartenenza.

5.2. Le spese di missione continuativa per ciascuna Struttura speciale - e cioè l'autorizzazione continuata all'uso del mezzo proprio in trasferta - hanno i seguenti limiti:

- a) **limite individuale massimo di missione continuativa per ciascun componente di quattro giorni alla settimana;**
- b) **limite massimo individuale di missione continuativa per ciascun componente di duecento giorni all'anno;**
- c) **limite cumulativo dell'intera struttura di:**

✓ **500 giorni/annui** di missione continuativa per le strutture speciali assessorili;

✓ **400 giorni/annui** di missione continuativa per le strutture ausiliarie dei Dirigenti generali;

5.3. Non possono essere autorizzate spese di missione continuativa di più componenti, con il proprio mezzo, nello stesso giorno e nella medesima località o con itinerari prevalentemente sovrapposti.

5.4. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per viaggi cumulativi tra componenti, spetta al Responsabile che autorizza la missione di valutare e determinare quelli che potranno utilizzare il mezzo proprio e quelli che, per la medesima trasferta, dovranno utilizzare i mezzi pubblici.

5.5. Per i componenti delle Strutture speciali diverse da quelle di supporto politico-istituzionale agli Organi regionali e alle Direzioni generali non sono ammesse le spese di missione continuativa, previste al punto 5.2 e le eventuali spese per trasferte ordinarie fanno carico ai fondi assegnati al dipartimento o alla struttura in cui sono collocate.

5.6. Ciascun componente di Struttura speciale non può effettuare più di tre trasferte mensili, per compiti diversi dalla trasferta continuativa.

5.7. Per la liquidazione delle trasferte effettuate da soggetti esentati dall'obbligo di certificare la loro presenza in servizio, il rimborso delle missioni continuative deve essere documentato da una dichiarazione del Dirigente generale ovvero del Responsabile Amministrativo della Struttura speciale.

attestante che per i giorni di richiesta del trattamento di missione continuativa, il Dipendente è stato in servizio regolarmente in servizio presso la sede della struttura di appartenenza.

5.8. I modelli "E", relativi alle trasferte effettuate dai dipendenti assegnati alle Strutture Speciali, devono essere trasmessi al Settore Economico, Ufficio Trasferte, entro il giorno dieci di ogni mese, affinché si possa effettuare la conseguente liquidazione entro il mese successivo.

6. Personale con mansioni di AUTISTA

6.1. Agli autisti assegnati alla guida delle autovetture in dotazione ai titolari delle Strutture Speciali, è riconosciuta la facoltà di chiedere ed ottenere il rimborso forfettario come di seguito specificato :

✓ **da otto ore a dodici ore = € 14,84**

✓ **da tredici ore a ventiquattro = € 29,51**

6.2. E' obbligo presentare per le trasferte fuori Regione, oltre al foglio marcia e all'autorizzazione mensile, l'autorizzazione di invio in missione per gli stessi giorni.

6.3. I fogli di marcia non costituiscono strumento di certificazione e controllo della presenza in servizio: gli autisti sono obbligati alla certificazione dell'orario di lavoro giornaliero tramite la timbratura del cartellino individuale al momento della presa in carico e del scarico dell'autovettura di servizio presso l'autoparco regionale.

7. Anticipazioni

7.1. Il personale inviato in trasferta fuori regione ha diritto, a richiesta mediante apposito **Mod. F -**, ad una anticipazione sulle spese da sostenere, per un importo massimo pari al 75% del trattamento complessivo, presumibilmente spettante per la trasferta.

7.2. La richiesta di liquidazione a saldo delle spese sostenute e dell'indennità di trasferta, deve essere presentata al Settore Economico, entro - quindici - giorni dal termine della trasferta, completa della documentazione di rito , in originale. Scaduto detto termine senza giustificato motivo, si procederà al recupero dell'anticipazione corrisposta, con trattenuta sulle competenze stipendiali.

8. Sospensione ed interruzione della trasferta

8.1. Lo stato di malattia continuativa di durata superiore a sei giorni, insorto nel corso della trasferta, sospende la missione stessa. In tal caso sarà cura dell'Amministrazione adottare le misure ritenute idonee.

8.2. L'astensione dal lavoro per sciopero, per l'intero orario giornaliero di servizio, sospende la trasferta. In tal caso non spetta il rimborso delle spese; è, tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio nel caso in cui ciò risulti economicamente e/o funzionalmente più vantaggioso per l'Amministrazione rispetto ad un rientro del dipendente presso la località di residenza.

8.3. Il periodo di trasferta può essere interrotto qualora il dipendente sia preventivamente autorizzato a fruire per periodi prolungati di ferie o altre assenze previste dalla normativa contrattuale o dalle leggi vigenti, a fronte di gravi motivi personali e/o familiari.

9. Assicurazioni

9.1. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del C.C.N.L. 14.2.2001, in favore del personale autorizzato a servirsi del mezzo proprio di trasporto in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni stesse, è operativa un'apposita polizza assicurativa.

9.2. La polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi dall'assicurazione obbligatoria RCA, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente o di un proprio diretto congiunge (coniuge o figli) , nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo.

9.3. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alla polizza stipulata dall'Istituto sono dettratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

9.4. La copertura assicurativa opera nei casi in cui il mezzo utilizzato sia intestato allo stesso dipendente o al coniuge o ad un figlio. Per mezzo proprio deve intendersi l'autovettura ad uso privato, dovendosi escludere l'utilizzo di motoveicoli o di autoveicoli di trasporto cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose o uso speciale. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto può quindi essere concessa ove risulti verificata tale condizione di proprietà.

9.5. Nel caso si verificano eventi per cui bisogna attivare la tutela assicurativa, il Dipendente deve avanzare apposita istanza , corredata da tutti gli elementi necessari , entro il termine di giorni 30 dall' accaduto.